# IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Difesa)

#### SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni (Seguito dell'esame e rinvio)	43
ALLEGATO 1 (Documento integrativo dell'intervento del deputato Speciale)	52
RISOLUZIONI:	
7-00844 Rugghia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro (Discussione e rinvio)	46
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	49
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Rugghia e C. 5491 Bosi	51

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

#### La seduta comincia alle 12.30.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Franco GIDONI (LNP) rileva innanzitutto che il provvedimento, approvato in prima lettura al Senato anche con il voto della Lega, reca misure volte a ridurre e razionalizzare la spesa della Difesa. L'ispirazione del disegno di legge del Governo è dunque molto aderente a quella che spinse il suo gruppo a presentare alla Camera, con grande anticipo rispetto all'iniziativa del Ministro, la proposta di legge C. 4740, a prima firma Reguzzoni, abbinata nella precedente seduta.

Come già è stato ricordato, la decisione di avviare una revisione dello strumento militare tiene conto di due esigenze concorrenti: da una parte vi è la necessità di ridurre la spesa; dall'altra, quella di mantenere l'efficacia operativa dello strumento, tenendo conto dei presumibili scenari d'impiego delle nostre Forze armate. A ciò, durante l'esame al Senato, si è aggiunta l'esigenza di assicurare la piena integrabilità dello strumento militare anche nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.

Ritiene, tuttavia, che tale modifica costituisca più che altro un auspicio in quanto la road map del provvedimento finirebbe inevitabilmente per allargare il discorso alla politica estera, alla banca centrale europea, al fatto che debba parlarsi di un'Europa dei popoli e non di un'Europa degli Stati. Ma tutto questo è ancora ben lungi dal venire come dimostra il fatto proprio in questi giorni sono stati bloccati i fondi per il terremoto dell'Emilia.

Ciò premesso, passa in rassegna in maniera analitica i contenuti del disegno di legge, soffermandosi su quelle parti che presentano profili critici.

L'articolo 1 reca una delega legislativa il cui termine, essendo ormai prossima la scadenza della legislatura, è tale da consentire che l'esercizio della delega possa avvenire ad opera di questo Governo ma anche di quello che lo sostituirà nel prossimo anno.

Giudica favorevolmente il rafforzamento dei poteri del Capo di stato maggiore della Difesa operato dall'articolo 2, poiché tale scelta segue gli indirizzi di politica militare prevalenti a partire dagli Anni '90 in tutto l'Occidente. Ritiene, altresì, positiva la disposizione introdotta dalla Commissione difesa del Senato concernente la razionalizzazione del sistema degli arsenali militari che dovrebbe mirare ad accrescere i risparmi attraverso la promozione degli interventi manutentivi realizzati con risorse interne.

Quanto all'articolo 3 che stabilisce la riduzione dell'organico delle Forze armate a 150.000 unità entro il 2024, osserva in primo luogo che su tale numero si potrebbe incidere maggiormente anche in

considerazione del fatto che il personale impiegato nelle missioni internazionali non supera complessivamente le 11.000 unità. In prima analisi, la sua Forza politica si era espressa per una riduzione fino ad arrivare ad un contingente di soli centomila uomini.

In secondo luogo, ritiene che l'orizzonte temporale del 2024 sia eccessivamente lungo anche se pensato in funzione dell'attenuazione delle resistenze sociali e politiche per l'uscita dalle Forze armate del personale in esubero. Peraltro si tratta di un termine che, come solitamente avviene nel nostro Paese, non è realmente vincolante, essendo possibile una proroga di anno in anno.

Apprezza, poi, l'apertura operata dal testo alla revisione delle norme concernenti lo *status* giuridico, il reclutamento e l'avanzamento del personale militare. Andrebbe altresì abbandonato il cosiddetto avanzamento normalizzato che crea fatalmente ingorghi negli alti gradi e tutte le distorsioni che ne conseguono, mentre occorre concentrarsi nella definizione di misure che favoriscano il riconoscimento del merito individuale per le promozioni.

Vede ancora con favore la previsione, introdotta con un emendamento al Senato, di incentivare l'assunzione dei volontari cessati dal servizio anche nel mondo dell'impiego privato ed, in particolare, delle società di sicurezza private. Ciò tuttavia testimonia come i provvedimenti che hanno indotto fino al 2015 una fortissima riduzione del *turnover* nelle Forze di polizia abbiano creato una strozzatura che mette a rischio la credibilità dello Stato.

Costituiscono, invece, un giusto riconoscimento del lavoro svolto dalla Commissione difesa della Camera, le norme dell'articolo 4 che delineano un più rigido controllo parlamentare sugli sviluppi dei principali programmi d'armamento. Al riguardo, osserva solamente che potrebbero prevedersi tempi più congrui per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

In conclusione, ribadisce le perplessità sulla eccessiva lunghezza della tempistica prevista per le riduzioni, tra l'altro in buona parte anticipate dal decreto sulla spending review, e sottolinea l'esigenza che la riforma premi il merito nell'avanzamento, chiarendo in modo inequivocabile che è finito il tempo delle promozioni automatiche per anzianità. Sarebbe anche l'occasione giusta per promuovere un riallineamento delle carriere favorevole ai sottufficiali delle Forze armate anche se comprende come la questione sia complessa e non facilmente risolvibile in tempi ristretti.

Roberto SPECIALE (PdL), intervenendo a titolo personale, dichiara di non condividere le finalità del provvedimento che giudica « costruito sulla pelle » del personale militare. Inoltre, il tema della specificità del personale militare non è tenuto in debito conto nemmeno dal regolamento di armonizzazione del sistema pensionistico in via di predisposizione. Si domanda, infatti, quale lavoro oggi possa considerarsi più usurante dei compiti che assolvono i nostri militari impegnati nelle missioni internazionali e per quale ragione, dunque, si voglia innalzare l'età per il collocamento in quiescenza di chi ha svolto tali funzioni.

Quanto alla prevista soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate, osserva che tale organo svolge funzioni consultive fondamentali per le decisioni politico militari del Ministro della difesa. Peraltro, osserva che i relativi costi di funzionamento sono assai ridotti e le funzioni di contrappeso che svolge non sono surrogabili in alcun modo. Sul punto, formula quindi la richiesta di svolgere – nell'ambito dell'attività conoscitiva programmata, anche l'audizione del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.

Consegna, inoltre, una nota nella quale espone dettagliatamente le ragioni della sua contrarietà al provvedimento (vedi allegato 1).

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere interamente le valutazioni espresse dal collega Rugghia, evidenzia come il gruppo del

Partito democratico abbia, durante l'esame del provvedimento al Senato, fatto sì che il disegno di legge uscisse da quel ramo notevolmente migliorato.

Sottolinea, in particolare, come la riforma abbia anche l'obiettivo di rendere possibile una più spedita integrazione dello strumento militare italiano con i sistemi di difesa adottati in ambito europeo. Apprezza dunque le dichiarazioni rese dal Ministro nella seduta di ieri circa l'esigenza di contribuire al processo di costruzione del modello di difesa europeo e ritiene che sia stata opportuna tale integrazione del testo durante l'iter al Senato.

Osserva, inoltre, che il provvedimento reca una revisione dello strumento militare e non del modello di difesa, portando a compimento solo una parte – necessaria sì, ma non sufficiente - del più ampio lavoro di riforma. Al riguardo, osserva che il proprio gruppo ha più volte sollecitato, anche mediante la presentazione di apposite proposte di legge, l'urgenza di affrontare un dibattito che definisse quali dovessero essere le scelte strategiche e politiche del nuovo modello. Sarebbe stato più logico adottare prima tali scelte e poi procedere ad una revisione dello strumento militare e auspica, pertanto, che nella prossima legislatura tali scelte possano finalmente compiersi.

Infine, apprezza il tentativo di rafforzare il controllo del Parlamento sul bilancio della Difesa e, in particolare, sullo sviluppo dei programmi d'armamento di cui spesso le Commissioni non riescono a seguire l'evoluzione. Ciò, oltre a dare concretezza al lavoro svolto dalla Commissione difesa della Camera nel corso dell'indagine conoscitiva avviata nel 2009, risponde all'esigenza avvertita anche dall'opinione pubblica di una maggiore trasparenza sulle spese per gli investimenti della Difesa.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) concorda con l'esigenza di svolgere un confronto sul provvedimento che, pur essendo stato oggetto di ampio dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, pre-

senta tuttora aspetti meritevoli di approfondimento. Si tratta infatti di una delega che è formulata sulla base di principi e criteri direttivi così generali da poter risultare vaghi e che dunque, proprio in relazione al dibattito parlamentare, potrebbero essere inquadrati in indirizzi più specifici e dettagliati.

Ritiene in particolare necessario chiarire la portata dei meccanismi di flessibilità di bilancio che il testo introduce, sia pure in via sperimentale.

Inoltre, si domanda se sia stata presa in considerazione l'idea di prevedere un centro unificato per lo svolgimento delle procedure di reclutamento, al fine di ridurre gli oneri che adesso invece gravano su coloro che partecipano alle prove concorsuali, per di più con il rischio che sopravvengano riduzioni del numero dei posti messi a concorso, come purtroppo è avvenuto.

L'esigenza di svolgere un'istruttoria il più possibile completa - ed in questo ambito condivide la richiesta dell'onorevole Speciale di audire anche il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate - discende anche dall'esigenza di verificare attentamente che la revisione in senso riduttivo delle strutture e degli organici non comporti alcun pregiudizio del personale che, pur in condizioni sempre più difficili, ha garantito e garantisce l'elevato livello qualitativo dello strumento militare. Sarebbe, a suo avviso, un errore credere che, poiché si afferma di non voler cambiare il modello di difesa, il presente disegno di legge non possa intaccare i fondamentali paradigmi della Difesa nazionale. Al contrario, esso attribuisce al Governo la facoltà di incidere in profondità sulle risorse, sulle strutture e sul personale.

Pertanto, ritiene che le ineludibili esigenze di celerità dell'attività istruttoria debbano coniugarsi con lo sforzo di svolgere un esame consono al ruolo ed al prestigio dell'istituzione parlamentare, che risulterebbero sviliti ove si intenda semplicemente ratificare il testo approvato dal Senato. Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Misto), condividendo l'esigenza di un esame istruttorio approfondito, si associa alla richiesta dell'onorevole Speciale di svolgere l'audizione del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate ed alla richiesta dell'onorevole Di Stanislao relativa all'audizione dell'Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato.

Roberto SPECIALE (PdL) rivolge un ringraziamento all'onorevole Villecco Calipari per aver espresso, sia pure in forme più complesse, la preoccupazione che si intenda arrivare ad una ristrutturazione delle Forze armate che le riduca oltre il limite minimo necessario per la loro funzionalità.

Specifica che la sua richiesta di ascoltare in Commissione il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate nasce dalla considerazione che si tratta di un organo che svolge una funzione consultiva essenziale per contribuire alle decisioni di maggior peso, anche assumendo un ruolo dialettico rispetto al comitato dei capi di stato maggiore di forza armata.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 13.10.

#### **RISOLUZIONI**

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

#### La seduta comincia alle 13.10.

7-00844 Rugghia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro.

(Discussione e rinvio).

Antonio RUGGHIA (PD) illustra i principali contenuti della risoluzione, che

prende le mosse dalla risposta fornita in data 9 giugno 2009 all'interrogazione parlamentare (n. 5-02931) presentata dall'onorevole Di Stanislao. In tale occasione, il sottosegretario *pro tempore* aveva dichiarato che era venuta meno la motivazione posta alla base dell'originario progetto e che dunque andava accantonata la possibilità di dar seguito al completamento della struttura militare sita nel comune di Cutro.

Tale risposta non sembra tuttavia tenere in debita considerazione che in data 23 giugno 2000 è stato siglato fra il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Calabria, la provincia di Crotone e il comune di Cutro un Accordo di programma per la realizzazione di un insediamento militare a livello di reggimento con area addestrativa viciniore, in una località appositamente individuata nel comune di Cutro. A seguito di tale accordo, il suddetto comune, sostenendo una spesa iniziale per complessivi 4 milioni di euro, tra urbanizzazione delle aree circostanti e spese accessorie, ha provveduto a compiere tutto ciò che era di propria competenza, appaltando un primo lotto funzionale relativo alla realizzazione dell'area destinata agli alloggi per un importo di circa 14.000.000 di euro, i cui lavori, consegnati in data 5 febbraio 2003, sono stati ultimati e collaudati il 18 dicembre 2009.

L'Accordo di programma prevede che eventuali modifiche possono essere apportate soltanto se c'è il consenso unanime delle amministrazioni che lo hanno sottoscritto. È evidente dunque che vi sia un vincolo per il Ministero della difesa.

Avendo le istituzioni locali e regionali in più occasioni manifestato, anche con diversi incontri pubblici, la volontà di completare l'opera militare, fortemente voluta anche dalla popolazione dell'intera provincia, al momento permane una situazione di grave disagio. Il completamento dell'investimento militare avrebbe anche un valore di incentivo sul piano

dello sviluppo economico non solo per il territorio del comune di Cutro, ma per l'intera provincia di Crotone.

Per tali ragioni si chiede al Governo di assumere impegni precisi in tal senso.

Il sottosegretario Filippo MILONE, pur considerando condivisibili le premesse della risoluzione, precisa che la risposta all'interrogazione parlamentare citata evidenziava come, rispetto a quanto già comunicato dal Dicastero al Sindaco di Cutro con nota del 6 maggio 2009, la situazione di fatto non avesse subito modifiche di sostanza, e, quindi, ribadiva quanto già sostenuto dall'amministrazione militare in quella stessa lettera.

In particolare, in quella sede era stato ricordato come l'Accordo di programma sottoscritto nel 2000 ed il conseguente avvio del progetto per la realizzazione di un insediamento militare nel Comune di Cutro traesse origine dalla necessità vigente il sistema di coscrizione per gli adempimenti degli obblighi di leva - di dare concreta attuazione alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevedeva l'effettuazione, salvo incompatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, del servizio obbligatorio di leva presso Unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare.

Successivamente, per gli effetti dei provvedimenti discendenti dal combinato disposto di cui al decreto legislativo n. 215 del 2001, ed alla legge n. 226 del 2004, era stato sospeso il servizio di leva con conseguente adozione del sistema di reclutamento del personale su base esclusivamente volontaria e del modello di difesa totalmente « professionale », che si poneva quale fattore ostativo oggettivo alla prosecuzione dell'originario progetto.

Preso atto della mutata situazione, era stata quindi accantonata la possibilità di dare seguito al citato progetto, fermo restando il costante impegno del Dicastero nella ricerca di soluzioni, il più possibile concrete, per il miglior utilizzo delle infrastrutture sino ad allora realizzate.

Fatta questa doverosa precisazione, rileva che la progressiva contrazione dello strumento militare impone di privilegiare il conseguimento di prioritari obiettivi addestrativi, operativi e di ammodernamento ed efficientamento delle Forze armate, rispetto alla realizzazione di nuove strutture non pienamente funzionali a tali obiettivi.

In tale contesto si inserisce il disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare nazionale, all'esame della Commissione, che mira ad una « razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ».

Ricorda, altresì, che proprio in sede di esame di tale disegno di legge il Governo ha accolto l'ordine del giorno G 2. 202 del senatore Caforio, che impegna l'Esecutivo « a procedere, nell'ambito delle misure di razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di riorganizzazione, ad equilibrati interventi con riferimento alla distribuzione degli enti militari sul territorio nazionale, incluse le aree strategiche del Mezzogiorno ».

Tenuto conto dei principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa nonché del citato ordine del giorno accolto dal Governo, non appare pertanto possibile accogliere gli impegni nella loro attuale formulazione.

Propone, quindi, una riformulazione della parte dispositiva della risoluzione che sul presupposto del venir meno delle esigenze della Difesa sul progetto « Cutro » e sulla base dei principi enucleati dalla legge delega per la revisione dello strumento militare impegni il Governo alla ricerca di soluzioni che tengano conto, da

un lato, del venir meno delle esigenze poste alla base del progetto « Cutro » da parte della Difesa, alla luce della revisione dello strumento militare nazionale per effetto della contrazione delle risorse disponibili e, dall'altro, dei principi che hanno ispirato il disegno di legge delega sulla revisione dello strumento militare, per il miglior utilizzo delle infrastrutture realizzate sul territorio comunale di Cutro, anche per scopi non militari.

Franco GIDONI (LNP) rileva che la proposta di riformulazione meriti attenta valutazione in quanto appare orientata alla ricerca di una soluzione positiva ad una problematica di un territorio che ha avuto modo di conoscere personalmente. Ha quindi potuto verificare che vi sono potenzialità di utilizzo dell'infrastruttura, anche in ragione della vicinanza di un aeroporto e di esigenze di tipo abitativo piuttosto diffuse. Auspica tuttavia che l'impegno del Governo possa essere assunto anche in relazione a tempi ristretti, non superiori a qualche mese, entro cui proporre soluzioni praticabili, per evitare un degrado del manufatto già realizzato.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Misto) condivide le valutazioni del collega, avendo potuto verificare in prima persona che le opere di urbanizzazione sono già state compiute o in avanzato stato di realizzazione. Inoltre, sarebbe una prima risposta alle tante problematiche di quell'area, in cui sono già stati chiuse altri insediamenti militari, pregiudicando ulteriormente le aspirazioni dei tanti militari meridionali desiderosi di svolgere servizio nei luoghi d'origine.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

#### La seduta comincia alle 13.20.

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Gianni FARINA (PD), relatore, osserva che il testo unificato in esame, approvato dal Senato lo scorso 12 settembre, dispone una riforma complessiva della legislazione in materia portuale, muovendosi lungo cinque direttrici principali. Ridefinisce i principi fondamentali che presiedono al riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, intervenuto dopo l'approvazione della legge quadro n. 84 del 1994 e, conseguentemente, rivede la classificazione dei porti ed i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articoli 1, 2, 7 e 12). Ridefinisce la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articoli 3 e 4). Opera alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità portuale (articoli 8, 9, 10 e 11). Interviene sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articolo 17) e sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articoli 14, 18 e 19).

Con riguardo alle parti di interesse della Commissione difesa, segnala in primo luogo, i contenuti dell'articolo 1 che detta principi e criteri direttivi per la distinzione dei compiti delle autorità portuali e delle autorità marittime. Come noto, le funzioni di Autorità marittima (attività di vigilanza, controllo e sicurezza) sono svolte dal Corpo delle capitanerie di porto, corpo tecnico del Ministero della difesa ma dipendente funzionalmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo occorre precisare che i compiti dell'Autorità portuale, ove istituita, e dell'Autorità marittima sono definiti in maniera analoga a quanto già previsto dalla normativa vigente.

Una novità è invece introdotta al comma 4, dove – con riferimento alla nuova categoria dei porti di rilevanza regionale ed interregionali, per i quali non è prevista l'istituzione di autorità portuali – si precisa che le Autorità marittime, oltre a svolgere le attività di vigilanza, controllo e sicurezza, potranno, secondo modalità stabilite dalle regioni, garantire anche il supporto funzionale per le operazioni portuali.

L'articolo 2, novellando la disciplina previgente, reca una nuova classificazione dei porti e stabilisce in modo dettagliato principi e criteri direttivi per la legislazione regionale da adottarsi con riferimento ai porti di interesse regionale o interregionale.

Ricorda che, in base all'attuale normativa, i porti sono classificati in due categorie: porti finalizzati per la difesa; porti non finalizzati per la difesa a sua volta suddivisi in tre classi in base alla rilevanza economica internazionale, nazionale e regionale o interregionale.

La disciplina in esame introduce invece una nuova classificazione che prevede tre categorie: i porti finalizzati alla difesa; i porti di rilevanza nazionale e internazionale; i porti di rilevanza regionale ed interregionale.

Con riferimento ai porti di categoria I - quelli finalizzati alla sicurezza nazionale e che pertanto sono amministrati in via esclusiva dallo Stato - si ribadisce la disciplina attualmente prevista, nella parte in cui si rimette ad un decreto del Ministro della difesa (di concerto con il Ministro delle infrastrutture) procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria. Non viene, invece, riprodotta la disciplina previgente, nella parte in cui affidava al decreto ministeriale anche l'individuazione delle relative baie, rade e golfi.

Osserva al riguardo che la mancata previsione riferita all'individuazione di baie, rade e golfi da ricomprendere nelle aree di categoria I appare ingiustificata, potendosi invece rendere necessaria tale qualificazione per finalizzare tali aree alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo ovvero all'addestramento delle unità della marina.

Per i porti di categoria II – che hanno rilevanza nazionale ed internazionale – si prevede che – qualora non siano già individuate dal piano regolatore portuale – possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, amministrate in via esclusiva dallo Stato.

Anche l'individuazione di tali aree – che sono amministrate in via esclusiva dallo Stato centrale in virtù del loro interesse per ragioni di difesa militare e sicurezza pubblica – è rimessa a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, in questo caso richiedendosi però anche l'acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima.

La previsione di un parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima non appare tuttavia coerente con la *ratio* della norma, che è quella di salvaguardare il preminente interesse generale alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, che non può essere soggetto al veto di alcuna autorità titolare di interessi particolari.

Peraltro, anche con riguardo ai porti rientranti nella nuova categoria III – di rilevanza interregionale o regionale – si prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate specifiche aree – amministrate in via esclusiva dallo Stato – finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, senza in tal caso attribuire natura vincolante al parere della competente regione e dell'autorità marittima.

Desidera peraltro segnalare come il testo in esame non prevede alcun aggiornamento della disciplina relativa al « segnalamento marittimo dei porti di interesse nazionale », che risale al testo unico del 1885 e del relativo regolamento di attuazione del 1904.

In funzione di un coordinamento con il nuovo assetto costituzionale, con la nuova tripartizione delle categorie portuali e con il Codice dell'ordinamento militare, appare necessario chiarire la ripartizione delle competenze nei porti rientranti nella nuova categoria III di rilevanza interregionale o regionale.

Occorrerebbe invece precisare che le competenze relative all'emanazione delle prescrizione tecniche e di sicurezza sono esercitate dallo Stato, attraverso il servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare, mentre sono di competenza delle regioni quelle relative alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture e dei segnalamenti portuali che non siano destinati esclusivamente alla navigazione d'altura, costiera o per l'atterraggio.

In tal senso, appare comunque opportuna una disciplina transitoria per garantire l'indispensabile continuità del servizio nei porti classificati come d'interesse regionale, prevedendo, nelle more dell'emanazione delle necessarie disposizioni regionali, che la Marina militare continui ad assicurare la gestione degli impianti che ha attualmente in carico, e che la regione in cui è ubicato il porto provveda al rimborso delle spese di gestione anticipate dalla Marina stessa.

Per le medesime ragioni di coordinamento di una disciplina che – come detto – risale ad un periodo in cui l'assetto organizzativo dello Stato era ben differente, segnala altresì l'esigenza che il provvedimento chiarisca che tra i compiti delle autorità portuali sia prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale tra cui rientrano anche i segnalamenti portuali, fermo restando che il Servizio fari della Marina resta responsabile della definizione delle caratteristiche degli impianti e che, in via

transitoria, continuerà a svolgere i compiti relativi a tale ambito fino alla loro devoluzione alle autorità portuali.

Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere che rechi i suddetti rilievi.

Il sottosegretario Filippo MILONE dichiara di condividere pienamente i contenuti della relazione ed i rilievi critici espressi dal relatore sull'attuale formulazione del provvedimento.

Gianni FARINA (PD), relatore, presenta una proposta di parere con condizioni e osservazioni, che illustra (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

#### **COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 14 novembre 2012.

Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa. C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Rugghia e C. 5491 Bosi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni).

# DOCUMENTO INTEGRATIVO DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO SPECIALE

Ci troviamo oggi ad iniziare l'esame e la valutazione della legge delega di revisione dello strumento militare appena approvata dal Senato della Repubblica. Una legge che ovviamente non nasce dal nulla, tant'è che nel recente passato il dibattito politico a livello nazionale si è più volte soffermato sulla necessità di rivedere in senso riduttivo l'apparato della Difesa in modo tale che anch'esso contribuisse, insieme a tutte le altre istituzioni statali, al processo di risanamento della finanza pubblica. Una legge che ha trovato una anticipazione nel recente provvedimento di « spending review », che, sebbene non ancora in modo operativo data la mancanza dei provvedimenti applicativi discendenti (essenzialmente un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed un decreto del Presidente della Repubblica), ha già apportato un taglio del 10 per cento alla consistenza organica delle Forze armate prevedendo di ridurle dalle attuali 190.000 unità di riferimento a 170.000 unità entro il 2015.

Il cardine concettuale del provvedimento in esame è quello che per mantenere gli attuali livelli di operatività e funzionalità, nell'impossibilità di risorse aggiuntive, sia necessario riqualificare la spesa per la Difesa dirottando più risorse verso i settori dell'esercizio e dell'investimento a detrimento di quelle ora destinate al personale. A tal fine e facendo riferimento ai paesi alleati si introduce la nota ottimale ripartizione percentuale delle risorse « 50-25-25 » tra personale, esercizio e investimento quale panacea di tutte le discrasie. Un obiettivo che si raggiunge

agendo sul settore personale la cui spesa assorbe oggi circa il 70 per cento del *budget*.

Per ottenere questo risultato sono state previste ulteriori decurtazioni alla forza organica delle Forze armate che al termine di un transitorio insolitamente breve (il tutto deve concludersi entro il 2024), considerata la permanenza media di 30-35 anni del personale in servizio permanente, dovranno attestarsi a 150.000 unità. La nuova ripartizione delle risorse dovrebbe consentire, come indicato dal Ministro Di Paola alla Camera, di « mettere le Forze armate nelle migliori condizioni per affrontare la sfida del futuro », tenuto anche conto della « indispensabilità di tendere ad uniformare le nostre Forze armate al contesto evolutivo disegnato insieme ai principali partner europei »; in sintesi è necessario disporre nel settore degli investimenti di risorse per fornire le forze armate di « capacità operative e tecnologiche avanzate».

Nel quadro che ho delineato e prima di proseguire, mi sembra assolutamente doveroso cercare di capire come il settore del personale sia potuto arrivare ad assorbire così tante risorse mettendo apparentemente in crisi il sistema e le eventuali responsabilità in materia.

Non posso ritenere che ciò derivi dalla struttura della legge iniziale del modello professionale a 190.000 unità, perché la legge venne espressamente finanziata per la componente personale.

Che cosa allora è accaduto durante il successivo percorso del modello professio-

nale? In effetti due sono i problemi che si sono succeduti: da un lato manovre politiche di vari governi hanno decurtato le risorse finanziarie appositamente allocate nella legge originaria per il personale, impedendo di dare vita anche a mirate norme di esodo finanziate, e dall'altra il livello degli investimenti si è comunque mantenuto rilevante.

In sintesi, quale ovvia conseguenza matematica della diminuzione del *budget* della Difesa si è elevato man mano il rapporto percentuale delle spese del personale rispetto a quello degli investimenti e dell'esercizio. Inoltre a fronte di costi del personale e degli investimenti si è realisticamente contratto, al di sotto di limiti accettabili, l'esercizio, che costituisce invece il bacino di risorse indispensabili per assicurare addestramento, ovvero operatività e sicurezza.

Di chi la responsabilità? Beh è evidente che quanto indicato avrebbe potuto essere affrontato meglio e prima se esposto come evidente rischio a suo tempo con efficacia e chiarezza, dai Capi di Stato maggiore della Difesa che si sono succeduti nell'arco degli ultimi 10-15 anni.

Ho fatto questo breve richiamo alle responsabilità, perché è evidente che se per mantenere livelli addestrativi e operativi adeguati, in mancanza di risorse aggiuntive, l'unica possibilità pratica è quella individuata nel disegno di legge, allora deve essere altresì chiaro che le responsabilità per quanto detto non possono e non devono scaricarsi sull'anello debole della catena ovvero sul personale.

Su questo aspetto mi ha molto colpito che nella discussione assembleare al Senato solo alcuni o forse solo il senatore Ramponi ha messo il dito nella piaga parlando esplicitamente che il riequilibrio si raggiunge tramite sacrifici del personale: per tutto il resto, solo accenni vaghi o nessun accenno. Mi viene addirittura il dubbio che chi ha parlato, studiato, dibattuto non abbia voluto o potuto spiegare o addirittura non sia riuscito a capire la portata del provvedimento. Infatti:

Come mai non è stato detto chiaramente, per onestà concettuale e per lealtà e senso della responsabilità nei confronti dell'assemblea, che il personale delle Forze armate costituirà l'agnello sacrificale della riforma?

Perché non è stato messo in rilievo che diminuiranno i profili di carriera cioè l'avanzamento di qualsiasi ruolo e di qualsiasi categoria del personale delle tre Forze armate?

Perché non si è detto chiaramente che il processo di equiordinazione con il personale delle Forze di polizia, base strategica di tutti gli sviluppi concreti e soprattutto di dignità del personale delle Forze armate rispetto quello delle Forze di polizia, non verrà pertanto rispettato, di fatto facendo diventare il personale delle Forze armate di serie B rispetto a quello delle Forze dell'ordine?

Perché non è stato detto che le varianti ai profili di carriera del personale delle tre Forze armate porteranno ad un minore trattamento economico in servizio e ad un minore trattamento economico in pensione?

Perché non è stato detto che le possibilità di immettere il personale precario nel servizio permanente delle Forze armate diminuirà in modo determinante, rischiando di rimandare nelle regioni più povere del Paese personale che ha dato 4-8 anni della propria vita e che non è stato dietro una scrivania ma che è stato impiegato a difendere gli interessi nazionali magari in Afghanistan?

Perché non si è avuto nemmeno il coraggio, per diminuire il fenomeno, di prevedere che il transito nei civili della Difesa provenga esclusivamente dai ruoli del personale delle Forze armate?

Perché si è dovuta mettere la previsione del raggiungimento forzato del modello a 150.000 al 2024, ancorché con possibilità di prolungarlo?

Perché sono stati messi in rilievo i posti di lavoro che si creeranno nel Nord Italia per effetto degli F35 e non è stato evidenziato come i 53.000 posti di lavoro in meno che si perderanno nei prossimi 12 anni (fino al 2024) sono invece tutti del SUD, con il rischio che ben altre organizzazioni assumano giovani senza lavoro?

Su tutto quanto questo e su altro mi aspetto una riflessione seria in Commissione (e con il Governo) perché o i problemi non sussistono o sono stati ignorati o sminuiti al massimo, rifiutandomi di credere che siano stati nascosti. Ma se penalizziamo qualcuno e in modo a mio avviso evidente dobbiamo avere la forza di dirlo con chiarezza alla Nazione e al Parlamento, specie nel caso di impossibilità di fare altrimenti. Ciò per aprire al personale delle Forze armate, che stanno pagando anche con il sangue la difesa degli interessi nazionali, un credito da parte del Paese.

Una cosa è certa che il personale delle Forze armate con cui per la mia precedente carriera sono in giornaliero contatto mi esprime invece preoccupazioni e soprattutto una demotivazione galoppante e conseguente all'*iter* del provvedimento nell'attuale stesura.

Ciò mi induce a due riflessioni. La prima è di natura politica; il mondo con le stellette, che come tutti i cittadini italiani, nel breve medio termine sarà chiamato ad eleggere il nuovo parlamento ci sta giudicando e ci giudicherà per quanto diremo, faremo, approveremo e il rischio è di consegnare all'antipolitica anche parte di questo bacino.

Per quanto riguarda la motivazione, da sempre in ambito militare la stessa non è stata considerata un valore aggiunto ma parte essenziale della efficienza dello strumento.

Quale motivazione avrà il personale delle Forze armate, dopo questa riforma nella attuale stesura? È una domanda a cui mi auguro che non mi si risponda che deriverà dalla operatività ed efficienza dello strumento: dimenticherebbe che cosa significa vivere con 1200-1500 euro al mese con famiglia magari a 800 chilometri

dai luoghi di nascita. La situazione delle famiglie è un aspetto che ormai nessun Comandante può trascurare!

Concludo, dicendo che non si può fare un progetto dimenticando il personale. C'è a mio avviso la possibilità di coniugare tutti gli aspetti attraverso la presentazione di emendamenti che possano attenuare le penalizzazioni e introdurre elementi di favore per il personale. Elementi necessari proprio perché trattasi di una legge di assoluto rilievo di cui anche il personale può diventare parte attiva e non solo passiva. Tra l'altro proprio in un contesto di richiami a Paesi alleati, questa legge potrebbe trovare la forza per andare ad equiparare non privilegi ma dovuti provvedimenti che concretizzino la specificità e mi riferisco in particolare al Welfare e alle pensioni, in cui invece assistiamo a provvedimenti recentemente approvati dal Governo contrari sia alla funzionalità della struttura sia al personale (recente decreto di armonizzazione dei limiti di età approvato il 30 ottobre 2012).

Ho voluto evidenziare quanto sopra con mero spirito costruttivo nella consapevolezza che nella grave contingenza attuale occorre lo sforzo sinergico di tutti gli aventi causa per ottenere dei provvedimenti efficaci, equilibrati che mirino alla funzionalità e all'operatività ma anche che siano privi di immeritate sperequazioni. Altrimenti le parole che normalmente spendiamo per elogiare le nostre Forze armate allorché tornano i nostri morti, di fronte al cui sacrificio mi inchino, o allorché facciamo visite nei vari teatri operativi rimarranno non solo parole al vento ma addirittura elementi di riferimento negativi.

Per quanto mi riguarda, in assenza delle auspicate modifiche, annuncio fin da ora il mio personale voto contrario al provvedimento.

# Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato C. 5453, approvato dal Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »;

evidenziato che l'articolo 2, novellando la disciplina previgente, reca una nuova classificazione dei porti senza però riprodurre, con riguardo ai porti di categoria I – la disposizione che affidava al decreto del Ministro della Difesa anche l'individuazione delle relative baie, rade e golfi;

segnalato che tale omissione appare ingiustificata, potendosi invece rendere necessaria tale qualificazione per finalizzare tali aree alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo ovvero all'addestramento delle unità della marina;

rilevato altresì che per i porti di categoria II, aventi rilevanza nazionale ed internazionale, si prevede che l'individuazione di aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del corpo delle capitanerie di porto, sia rimessa ad un decreto del Ministro della difesa, richiedendosi però anche l'acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima;

evidenziato che l'attribuzione di una natura vincolante al parere della competente autorità portuale e dell'autorità marittima non appare coerente con la *ratio* della norma, che è quella di salvaguardare il preminente interesse generale alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, che non può essere soggetto al veto di alcuna autorità titolare di interessi particolari, in analogia a quanto peraltro previsto con riguardo all'analogo decreto ministeriale relativo ai porti rientranti nella nuova categoria III;

segnalata infine l'esigenza che il testo in esame aggiorni la disciplina relativa al « segnalamento marittimo dei porti di interesse nazionale », coordinandola con il nuovo assetto costituzionale, con la nuova tripartizione delle categorie portuali e con il codice dell'ordinamento militare, chiarendo in particolare la ripartizione delle competenze nei porti rientranti nella nuova categoria III di rilevanza interregionale o regionale, salva la necessaria previsione di una disciplina transitoria,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, capoverso « articolo 4, comma 2 », dopo le parole « nei porti di categoria I » aggiungere le seguenti « e relative baie, rade e golfi »;

all'articolo 2, comma 1, capoverso « articolo 4, comma 3 » sostituire le parole « previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima » con le seguenti « sentita la competente autorità portuale e l'autorità marittima »;

e con le seguenti osservazioni:

per le ragioni evidenziate in premessa si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994, come novellato dal testo in esame al fine di:

a) precisare che le competenze relative all'emanazione delle prescrizione tecniche e di sicurezza sono esercitate dallo Stato, attraverso il Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare, mentre sono di competenza delle regioni quelle relative alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture e dei segnalamenti portuali che non siano destinati esclusivamente alla navigazione d'altura, costiera o per l'atterraggio, introducendo una disciplina transitoria per garantire l'indispensabile continuità del servizio nei porti classificati come d'interesse regionale, secondo cui, nelle more dell'emanazione delle necessarie disposizioni regionali, la Marina militare continua ad assicurare la gestione degli impianti che ha attualmente in carico, e che la regione in cui è ubicato il porto provveda al rimborso delle spese di gestione anticipate dalla Marina stessa;

b) chiarire che tra i compiti delle autorità portuali sia prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale tra cui rientrano anche i segnalamenti portuali, fermo restando che il Servizio dei fari della Marina resta responsabile della definizione delle caratteristiche degli impianti e che, in via transitoria, continuerà a svolgere i compiti relativi a tale ambito fino alla loro devoluzione alle autorità portuali.

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

# (Finanze)

#### SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	66
5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente	59
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	58
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861 e abb. (Parere alla IV Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	59
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	69
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)	60
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato. C. 3905 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	61
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	70
RISOLUZIONI:	
7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.	
7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni (Seguito della discussione	<i>(</i>
congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato)	64 71
ALLEGATO 5 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa che l'interrogazione 5-08435 Fluvi è stata sottoscritta dal deputato Verini.

Avverte quindi che il Governo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-08436 Della Vedova e Di Biagio, in quanto, a causa della complessità dei quesiti posti, non è stato possibile disporre delle notizie necessarie a fornire un'esauriente risposta.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) accede alla richiesta di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, di cui è cofirmatario, e di differire conseguentemente il confronto sulla delicata materia che ne costituisce l'oggetto.

Ribadisce, tuttavia, la volontà degli interroganti, nonché del gruppo al quale essi appartengono, di fare chiarezza in merito all'entità delle risorse dei cosiddetti conti dormienti destinate al fondo di cui all'articolo 1, commi da 343 a 345, della legge n. 266 del 2005 – istituito con la finalità di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie –, essendo più che mai urgente e indifferibile passare dal piano teorico della mera analisi a quello dei fatti.

Nell'osservare, altresì, come la predetta richiesta di rinvio faccia immaginare una difficoltà del Governo ad affrontare l'argomento oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, auspica che il differimento dello svolgimento dello stesso consenta all'Esecutivo di fornire risposte adeguate, di cui i cittadini interessati hanno urgente bisogno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta del Governo, e concorde il presentatore, l'interrogazione 5-08436 sarà svolta in altra seduta.

5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come il Governo, per l'ennesima volta, non abbia fornito alcuna reale informativa rispetto alle tematiche affrontate dall'interrogazione, dimostrando ulteriormente la scarsa attenzione ed il poco rispetto nei confronti del lavoro parlamentare. Peraltro, ritiene che l'assoluta inconsistenza della risposta dimostri dello stato di confusione in cui procede l'azione dell'Esecutivo che, in particolare in ambito tributario, si limita a meri annunci, quale quello effettuato pochi giorni fa dal Presidente del Consiglio in merito all'introduzione di un'imposta patrimoniale, e precipitosamente smentito a poche ore di distanza.

Si dichiara quindi assolutamente insoddisfatto della risposta, sottolineando l'esigenza di massima legalità e trasparenza nei processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di non ripetere gravi vicende, come quella che ha riguardato il Fondo immobili pubblici, nella quale alcuni potentati economici, specificamente il gruppo Caltagirone, hanno lucrato indebiti vantaggi a danno degli interessi erariali, in particolare avvalendosi indebitamente di un regime fiscale di assoluto favore relativamente agli immobili conferiti al Fondo stesso. Alla luce di tali negative esperienze occorre vigilare con attenzione affinché tali processi non si trasformino in una vera e propria svendita dei beni pubblici, che rappresenterebbe un inaccettabile depauperamento di un patrimonio che appartiene a tutti i cittadini. A tale proposito considera preoccupante che il Governo non abbia ancora definito un preciso programma temporale per l'attuazione del predetto processo di dismissione, anche in considerazione del fatto che esso dovrà essere realizzato in un contesto economico molto sfavorevole, caratterizzato dalla riduzione dei volumi delle transazioni immobiliari e dalla caduta delle quotazioni di mercato degli immobili stessi.

Evidenzia quindi, su un piano più generale, la gravissima trascuratezza che ha finora caratterizzato la gestione degli immobili pubblici, ricordando, a titolo di esempio, il caso, da lui stesso denunciato con l'interrogazione a risposta immediata numero 5-07768, relativa alle gravissime irregolarità dei beni demaniali ubicati nell'area archeologica di Paestum, dalla quale è emerso come addirittura il sindaco dello stesso Comune di Capaccio-Paestum occuperebbe senza alcun titolo un immobile residenziale posto all'interno della stessa area demaniale.

In tale contesto, considera, pertanto, particolarmente censurabile che il Governo, nonostante la sua caratterizzazione tecnica, non sia stato ancora in grado di assumere iniziative decisive in questo campo, soprattutto ponendo fine ai vastissimi fenomeni di cattiva gestione del demanio pubblico e alle illegalità in cui spesso risultano coinvolti gli organi politici corresponsabili di tale gestione.

5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Walter VERINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Walter VERINI (PD), nel prendere atto della risposta del Sottosegretario, esprime perplessità non sul contenuto della stessa, ma sulla farraginosità che ha finora caratterizzato l'iter di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale, prevedendo una revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché dei campi di applicazione dello stesso, introduce alcuni criteri volti a

immettere elementi di maggiore equità nel nostro sistema fiscale.

Rilevando come sia trascorso ormai quasi un anno dall'approvazione del menzionato provvedimento legislativo, auspica, quindi, che siano decisamente ridotti i tempi necessari per tradurre in realtà concreta la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### La seduta termina alle 13.50.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

#### La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate.

Nuovo testo unificato C. 2861 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il relatore, Pizzetti, nella precedente seduta di esame del provvedimento aveva illustrato il provvedimento, segnalando alcuni aspetti problematici per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze.

Luciano PIZZETTI (PD), relatore, nel richiamare le considerazioni da lui espresse nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, sottolinea l'esigenza di acquisire su di esso la valutazione del Governo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI osserva che, come segnalato dai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, tanto i criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), numeri 1) e 2), quanto quelli di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera *i*), numero 2), del provvedimento, appaiono formulati in maniera così generica da non consentire l'individuazione della misura e, in taluni casi, anche della stessa tipologia degli incentivi e delle agevolazioni fiscali che si ha intenzione di riconoscere.

Rileva, in ogni caso, come l'attuazione di tali criteri di delega comporterebbe oneri finanziari, in relazione ai quali è necessario individuare adeguate forme di copertura.

Luciano PIZZETTI (PD), relatore, alla luce dei rilievi già espressi nel corso della sua illustrazione, e delle considerazioni espresse dal Sottosegretario, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

# Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, ricorda di aver illustrato, nella seduta di ieri, il contenuto del provvedimento, evidenziando alcuni rilievi in merito ad aspetti del testo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ritiene opportuna la soppressione del comma 3 dell'articolo 12, volto a introdurre disposizioni in materia di servizi doganali nei terminali retroportuali, rilevando come la formulazione dell'articolo 46, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 appaia più corretta rispetto a quella proposta dal provvedimento in esame.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 18, osserva come tra le entrate non soggette a tassazione dovrebbero essere contemplate soltanto quelle connesse con l'esercizio di poteri autoritativi in funzione del perseguimento di finalità statali. Rileva, infatti, come l'introduzione, nell'articolo 13 della legge n. 84 del 1994, della nuova lettera e-bis), appaia, sotto il profilo formale, unicamente finalizzata a evitare la tassazione di proventi diversi da quelli conseguiti in funzione del perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse, che, in quanto tali, dovrebbero essere ricondotte e assimilate alle entrate oggetto di tassazione, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 13. Pertanto considera opportuno modificare la formulazione dello stesso articolo 18, nel senso di comprendere tra le entrate non soggette ad imposizione solo quelle connesse con l'esercizio di poteri autoritativi, funzionali al perseguimento di finalità statali.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, con riferimento alle considerazioni espresse dal Sottosegretario circa l'articolo 18 del provvedimento, rileva come, al contrario di quanto sostenuto dall'amministrazione finanziaria, alcune commissioni tributarie abbiano ritenuto il diritto di porto assimilabile alla tassa di ancoraggio e alla tassa di imbarco e sbarco.

Osserva quindi come, alla luce del richiamato orientamento degli organi di giustizia tributaria, il predetto diritto, in quanto avente natura tributaria, dovrebbe essere escluso dall'imponibile ai fini dell'IRES.

In tale contesto ritiene pertanto opportuno non procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento, chiedendo al Governo di procedere a un ulteriore approfondimento di tale specifica materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

### Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e 5306 Fiorio, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il provvedimento, che si compone di 7 articoli, è volto, ai sensi dell'articolo 1, a promuovere l'agricoltura sociale, nell'ambito delle competenze regionali, allo scopo di facilitare l'accesso alle prestazioni essenziali che devono essere garantite alle persone, alle famiglie e alle comunità in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

In tale ambito la norma opera un riferimento, in realtà non del tutto chiaro, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ed afferma che l'agricoltura sociale costituisce un aspetto « della multifunzionalità delle attività agricole », finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.

L'articolo 2, comma 1, reca la definizione di agricoltura sociale, con la quale si intendono le attività esercitate dagli im-

prenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con soggetti pubblici, nonché con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con attività di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, anche attraverso la fornitura di servizi e di prestazioni, oppure con la fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati.

In tale ambito il comma 2 specifica che le prestazioni e i servizi sociali sono realizzate in cooperazione con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, qualora ciò sia previsto dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adeguare, qualora necessario, la propria legislazione per consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni indicate dall'articolo 2.

La norma specifica che il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni sono svolti in base alle disposizioni previste dal soggetto che effettua l'accreditamento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7 dall'Osservatorio sull'agricoltura sociale.

L'ultimo periodo del comma stabilisce che le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono iscritte in un elenco costituito a livello regionale.

In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome, il comma 2 affida ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle imprese.

L'articolo 4 consente agli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori di agricoltura sociale, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale; tali organizzazioni, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento, devono essere costituite da almeno tre imprese, anche al di fuori della medesima regione, e devono avere un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.

L'articolo 5, comma 1, consente di utilizzare locali o parte di locali esistenti nel fondo agricolo per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

In tale ambito rileva per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, ai sensi del quale tali locali sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Tale disposizione costituisce infatti un'agevolazione fiscale, in quanto, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011, ai fabbricati rurali ad uso strumentale l'imposta municipale propria (IMU) si applica con l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento, che i comuni possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1 per cento. In sostanza, la norma estende ai fabbricati rurali utilizzati per le attività di agricoltura sociale il regime IMU agevolato che attualmente si applica solo alle attività agricole e di allevamento proprie ed a quelle di agriturismo, come elencate dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993.

Al riguardo segnala come la previsione appaia suscettibile di determinare un minor gettito tributario, per il quale non è indicata alcuna copertura.

Il comma 3 affida alle regioni il compito di disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, stabilendo comunque il rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

L'articolo 6, comma 1, consente alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere di prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

In base al comma 2, i comuni, in conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, su richiesta degli operatori del settore.

Sempre per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, in base al quale gli enti pubblici, territoriali e non territoriali, sono chiamati a stabilire criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

Il comma 4 modifica l'articolo 48, comma 3, lettera *c*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di prevedere che i beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose possano essere concessi dagli enti locali cui sono stati trasferiti anche agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L'articolo 7, comma 1, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, al quale sono assegnati i compiti di:

a) definire linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento ai criteri di accreditamento delle imprese, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, alla formazione e al sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

- b) monitorare ed elaborare le informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale:
- c) raccogliere e valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
- d) proporre iniziative per coordinare e integrare l'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
- e) proporre azioni di comunicazione e di animazione territoriale per supportare le iniziative delle regioni e degli enti locali in materia.

Il comma 2 regola la composizione dell'Osservatorio, il quale è composto da 10 membri, cui non compete alcuna indennità, compenso o rimborso spese, dei quali quattro rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo, nonché due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, individuati tra gli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, anche alla luce dell'andamento del dibattito.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con il relatore circa il fatto che la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento, potrebbe determinare un minor gettito tributario, per il quale non si indica alcuna forma di copertura.

Elvira SAVINO (PdL) formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*), la quale segnala alla Commissione di merito la necessità di individuare un'adeguata forma di copertura degli oneri finanziari che l'articolo 5, comma 2, è suscettibile di determinare.

Ignazio MESSINA (IdV), nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, rileva, peraltro, come la questione relativa alla copertura del minor gettito derivante dalla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unificato rientri nell'ambito delle competenze della Commissione Bilancio, presso la quale il tema sarà da lui opportunamente riproposto a tempo debito.

Coglie inoltre l'occasione per segnalare ancora una volta al Governo, dopo avere già presentato, invano, molteplici atti di sindacato ispettivo, la possibilità di utilizzare in maniera più utile per il settore dell'agricoltura - eventualmente, anche per coprire gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento in esame - le risorse attualmente destinate al funzionamento dell'Istituto sviluppo agricolo (ISA), società finanziaria con capitale di 300 milioni di euro, interamente posseduto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quale, sebbene disponga di un organico di oltre trenta dipendenti, tra cui quattro dirigenti, ha concluso in sette anni solo 26 pratiche di finanziamento.

Francesco BARBATO (IdV), nel sottolineare l'estrema attenzione costantemente dedicata dal gruppo dell'Italia dei Valori alle reali esigenze del territorio, evidenzia i gravi danni subiti dall'agricoltura e, più in generale, dall'intero tessuto produttivo di molte aree della Toscana, dell'Umbria e del Lazio a causa delle alluvioni degli ultimi giorni.

In tale contesto invita il Governo a dimostrare disponibilità concreta nei confronti delle esigenze del settore agricolo, che, al di là di tali eventi calamitosi, già si trovava in una condizione di estrema difficoltà, attuando misure di sostegno che possono essere finanziate eliminando gli sprechi che si annidano in molti settori del bilancio pubblico, compreso quello relativo allo stesso comparto agricolo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

#### **RISOLUZIONI**

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

#### La seduta comincia alle 14.05.

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 7 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01006 Bernardo è stata sottoscritta anche dal deputato Ventucci.

Ricorda quindi che nella precedente seduta di discussione degli atti di indirizzo il deputato Costa aveva presentato una nuova formulazione della risoluzione 7-01006, di cui è cofirmatario. In quella sede, alla luce delle perplessità espresse dal Sottosegretario Ceriani, si era convenuto di rinviare il seguito della discussione, al fine di consentire al Governo un ulteriore approfondimento in materia.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI rileva come la tematica oggetto delle risoluzioni sia stata ulteriormente esaminata dal Governo, il quale non ritiene, tuttavia, di poter mutare la posizione assunta in occasione della precedente seduta, ribadendo pertanto l'indisponibilità, già dichiarata in precedenza, ad accedere ad ulteriori ipotesi di proroga dei termini per la presen-

tazione delle domande di dichiarazioni al catasto dei fabbricati rurali e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, in quanto tali proroghe determinerebbero effetti negativi per la finanza pubblica.

Ignazio MESSINA (IdV), nel ricordare di avere già espresso, nella precedente seduta di discussione, il proprio apprezzamento per la chiarezza del Sottosegretario, da cui dissente comunque nel merito, ribadisce l'inutilità di una riformulazione degli atti di indirizzo che depotenzi l'impegno da essi contemplato, fino al punto di escludere già in partenza l'assunzione di ogni responsabilità, da parte dell'Esecutivo, per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti concreti volti a prorogare i termini di accatastamento e di aggiornamento catastale.

Chiede, pertanto, che la propria risoluzione sia posta in votazione nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che, a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Messina, e non avendo il Sottosegretario ritenuto di esercitare la facoltà, attribuita al Governo dall'articolo 117, comma 3, del Regolamento, di chiedere la rimessione in Assemblea delle risoluzioni, queste ultime saranno poste in votazione nella seduta odierna.

In tale contesto suggerisce ai presentatori di formulare un testo unificato delle risoluzioni in discussione, che riprenda gli spunti contenuti in entrambi gli atti di indirizzo.

Ignazio MESSINA (IdV) condivide il suggerimento del Presidente, dichiarandosi disponibile ad unificare le risoluzioni in discussione.

Cosimo VENTUCCI (PdL) concorda anch'egli con la proposta del Presidente di formulare un testo unificato delle risoluzioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno formulato un testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato 5*).

Ivano STRIZZOLO (PD) sottoscrive il testo unificato delle risoluzioni.

La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00212.

La seduta termina alle 14.10.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

# 5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbato chiede quale sia la strategia perseguita dal Governo in merito al processo di valorizzazione dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Al riguardo, occorre premettere che in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico vari sono i provvedimenti predisposti al fine di pervenire ad un utilizzo efficiente del patrimonio pubblico.

Il primo approccio sistematico per una completa conoscenza dell'attivo pubblico è rappresentato dal progetto « Patrimonio della pubblica amministrazione », avviato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge finanziaria 2010.

Una prima fase di raccolta dei dati delle pubbliche amministrazioni (pari ad oltre 11.000 istituzioni) si è conclusa nel marzo del 2011 ed ha riportato una risposta complessiva da parte di circa 5.900 Amministrazioni rappresentanti:

- 53 per cento del totale
- 64 per cento delle regioni
- 76 per cento delle province
- 59 per cento dei comuni (questi ultimi rappresentano il 70 per cento circa delle Amministrazioni incluse nel perimetro potenziale di rilevazione).

Quanto al grado di rappresentatività dei dati, si precisa che considerata la risposta delle grandi città (12 comuni con popolazione superiore ai 250 mila abi-

tanti), la percentuale sale al 75 per cento, rendendo quindi i dati ottenuti più significativi di quanto il semplice dato di adesione complessivo (come detto, il 53 per cento) possa far ritenere.

Comunque, per rendere il censimento in questione maggiormente esaustivo, la prossima rilevazione sarà effettuata mediante l'integrazione con banche dati ufficiali di altre istituzioni (esempio registri immobiliari).

In proposito, giova precisare che, tenuto conto della strategicità del progetto, solo la condivisione da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche e la effettiva collaborazione consentirà la piena conoscenza del patrimonio pubblico.

In particolare, i numerosi interventi normativi finora adottati sono stati finalizzati al contemporaneo perseguimento di politiche:

- a) di razionalizzazione degli spazi del patrimonio immobiliare in uso alle Amministrazioni statali, per la riduzione delle locazioni passive, e di efficientamento dei relativi costi gestionali;
- *b)* di supporto agli Enti territoriali nelle loro politiche di valorizzazione e dismissione;
- *c)* di dismissione del predetto patrimonio immobiliare.

A tale ultimo riguardo, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111 del 2011, prevede agli articoli 33 e 33-bis una molteplicità di strumenti tra i

quali la costituzione di società per azioni, anche di gestione del risparmio, di consorzi o di fondi immobiliari.

In particolare, il citato articolo 33 prevede la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento allo scopo di:

a) partecipare a fondi di investimento immobiliare chiusi (cosiddetto fondo di fondi) promossi o partecipati dagli Enti pubblici anche territoriali, per fornire la liquidità necessaria per la realizzazione di interventi di valorizzazione;

*b)* valorizzare e dismettere immobili, allo scopo di ridurre il debito pubblico, di proprietà:

dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali:

del Ministero della difesa e non più utilizzati per finalità istituzionali;

degli enti territoriali anche provenienti da atti di trasferimento ai sensi del cosiddetto federalismo demaniale;

di società controllate dallo Stato o di Enti pubblici;

dello Stato, anche ad uso governativo.

Per quanto riguarda il rafforzamento dei processi di razionalizzazione degli spazi, di riduzione delle locazioni passive e di contenimento dei costi gestionali degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni statali, l'Agenzia del Demanio ha il compito di verificare la congruità dei canoni di locazione, di predisporre i piani di razionalizzazione degli spazi nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e, inoltre, riveste il ruolo di manutentore unico per l'efficientamento della spesa.

Il modello di intervento all'uopo disegnato è il seguente:

il ruolo di coordinamento ed affiancamento all'Ente è svolto dalla Direzione Immobiliare di CDP nelle varie fasi di valorizzazione ovvero: censimento, regolarizzazione, razionalizzazione/spending review, valutazione, valorizzazione urbanistico-catastale (cambio di destinazione da pubblico a privato) ed infine messa a reddito dei beni;

il ruolo di sostegno operativo è svolto dalla CDPI SGR – Società di gestione del risparmio specializzata nella costituzione e gestione di fondi immobiliari, attraverso i suoi strumenti, ovvero il Fondo FIA (sviluppo immobili di *Housing* sociale) ed il Fondo FIV Plus (acquisto immobili pubblica amministrazione da valorizzare).

In particolare, CDPI SGR, attraverso il Fondo FIV Plus, a valle delle procedure svolte dalla Direzione Immobiliare e dagli Enti, valuta, nella sua piena autonomia, il proprio interesse ad investire in immobili passibili di valorizzazione/trasformazione, ed elabora in accordo con l'Ente studi di fattibilità che gli Enti potranno mettere in gara attraverso procedure ad evidenza pubblica. Al fine di non alterare la concorrenza del mercato, la SGR si impegnerà nei confronti dell'Ente ad acquistare l'immobile al prezzo definito e indicato nel bando ove tale bene risulti non aggiudicato.

Il modello d'intervento è stato concepito per:

garantire all'Ente un risultato a valle del processo di valorizzazione;

evitare la speculazione immobiliare derivante da cartelli che possano alterare il risultato dell'asta;

fornire garanzia al mercato sulla bontà dell'intero processo di valorizzazione e messa in vendita attirando quindi un maggior numero di investitori.

5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tale provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 maggio 2012.

Per quanto di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riferisce quanto segue.

Lo schema di provvedimento in argomento predisposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ricevuto il previsto concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è in fase di inoltro al Consiglio di Stato. Il provvedimento sarà poi trasmesso per il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto riguarda la decorrenza per la individuazione delle agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che non potranno essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso, il provvedimento attuativo stabilisce che le nuove modalità di calcolo dell'ISEE siano adottate a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di approvazione della modulistica necessaria alla attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In merito alla determinazione dei campi di applicazione del nuovo strumento e delle relative soglie in riferimento alle prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale sulla base dell'ISEE, la determinazione delle soglie è di competenza degli enti erogatori, che utilizzano l'ISEE quale strumento unificato di valutazione della situazione economica. Il provvedimento stabilisce la revisione delle soglie limitatamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e all'assegno di maternità di cui, rispettivamente, all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861 e abb.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2861 Paglia e abbinate, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate », come risultante dall'emendamento approvato in sede referente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), numeri 1) e 2), i quali, nel definire i principi e criteri direttivi della delega legislativa conferita al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM), prevedono agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM per i periodi di addestramento o richiamo, nonché agevolazioni fiscali relative « all'imposta sul reddito » in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione della durata dei periodi

di addestramento o di richiamo, provveda la Commissione di merito a dettagliare meglio tali previsioni, in particolare specificando, almeno per sommi capi, l'ambito di applicazione, le caratteristiche, i criteri di determinazione dell'ammontare e le condizioni di fruizione delle agevolazioni, a sostituire, al numero 2) della predetta lettera *l*), il riferimento « all'imposta sul reddito » con quello alle imposte sui redditi, nonché a individuare un'adeguata forma di copertura dei relativi oneri finanziari;

2) con riferimento all'articolo 4. comma 1, lettera i), numero 2), la quale, nel definire i principi e criteri direttivi della delega legislativa conferita al Governo per l'istituzione e il funzionamento della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate (RNQ), prevede che anche al personale della RNQ siano riconosciuti incentivi, benefici fiscali e trattamento economico analoghi a quelli previsti per il personale arruolato nel SNM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1), provveda anche in questo caso la Commissione di merito a specificare meglio ambito di applicazione, caratteristiche, criteri di determinazione e condizioni di fruizione delle predette agevolazioni fiscali, nonché a individuare un'adeguata forma di copertura dei relativi oneri.

# Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abb.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 ed abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato come il provvedimento persegua, in armonia con gli indirizzi strategici della politica dell'Unione europea in materia, il condivisibile obiettivo di diversificare ed ampliare l'attività degli imprenditori agricoli, nonché di rafforzare la disponibilità sul territorio, in particolare nelle zone rurali o svantaggiate, dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale prevede che i locali utilizzati per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli, con la conseguenza che anche ad essi si applica l'aliquota IMU ridotta dello 0,2 per cento, che i comuni possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1 per cento, valuti la Commissione di merito la necessità di individuare un'adeguata forma di copertura del minor gettito tributario che la previsione è suscettibile di determinare.

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.

## TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, ai commi 8 e 9, in materia di cosiddetti «fabbricati fantasma», che « entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale » e che « entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale »; l'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, avrebbe reso disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i comuni;

ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto - legge cosiddetto « Milleproroghe » del 2011 (decreto-legge n. 225 del 2010), il suddetto termine è stato terreni, nelle quali si è constatata la pre-

spostato al 30 aprile 2011, motivando la proroga con il rilevante ammontare delle operazioni in corso, sia per quel che riguarda le iscrizioni a catasto, sia per quanto riguarda l'attribuzione della rendita catastale presunta;

con l'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 si è stabilito che « I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 »; in tale ambito sono compresi:

- a) i « fabbricati ex rurali », ovvero gli edifici che hanno perso i requisiti di ruralità e che occorre censire:
- b) i «fabbricati rurali» ovvero i fabbricati che sono corretti in mappa, che occorre accatastare e che possono mantenere i requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità:
- c) i «fabbricati di montagna », i cosiddetti « scau o baite », per i quali è comunque indispensabile provvedere all'accatastamento;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio del 5 marzo 2012 sono stati resi noti i risultati dell'attività di iscrizione in catasto degli « immobili fantasma », di seguito evidenziati:

2.228.143 particelle del catasto

senza di potenziali fabbricati, non presenti nelle banche dati catastali;

al 30 aprile 2011, i tecnici dell'Agenzia avevano già completato l'accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all'adempimento spontaneo dei contribuenti;

nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 2011 e la fine del medesimo anno è stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 unità immobiliari;

gli immobili ancora da trattare nel 2012 sono 368.664;

l'articolo 11, comma 7, del decretolegge n. 16 del 2012 ha stabilito che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia del territorio con cui è data notizia dell'avvenuta affissione, all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili, degli atti di attribuzione della predetta rendita (quindi entro il 3 settembre 2012), devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010: tale adempimento è a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili e sorge a seguito dell'affissione in ciascun comune, a cura dell'Agenzia del territorio, delle rendite catastali presunte; in tale contesto il citato comma 7 ha inoltre quadruplicato le sanzioni previste per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale dopo l'attribuzione della rendita presunta;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio 5 maggio 2012 (pubblicato in pari data sulla *Gazzetta Ufficiale*) è stato reso noto l'elenco dei « Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti »;

da ultimo, l'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente la revisione della spesa pubblica, dispone che l'Agenzia del territorio sia incorporata nell'Agenzia delle entrate;

in relazione alla mole di aggiornamenti catastali ancora da effettuare, sia per gli immobili cosiddetti «fantasma», sia per i fabbricati rurali, le associazioni professionali interessate segnalano le difficoltà inerenti all'effettuazione di tali adempimenti, derivanti da diversi fattori concomitanti: quanto agli immobili cosiddetti « fantasma », si tratta infatti di fabbricati per i quali è complesso anche solo ricostruire la proprietà, in quanto appartenenti a più proprietari, nessuno dei quali residente, o perché sono state omesse le dichiarazioni di successione, oppure in ragione del fatto che sono stati eseguiti atti di compravendita senza volture, ovvero ancora in quanto a livello cartografico esistono forti problemi, legati alla circostanza che la mappa catastale non risulta corrispondente allo stato dei luoghi; per quanto riguarda invece i fabbricati rurali, oltre alle criticità appena segnalate, è stata evidenziata la presenza di « code telematiche», che stanno intasando gli uffici periferici dell'Agenzia del territorio;

si prospetta pertanto la necessità di prorogare sia il termine del 30 novembre 2012 previsto dall'articolo 13, comma 14ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 per i fabbricati rurali, sia il termine del 3 settembre 2012, previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, al fine di evitare che ai contribuenti siano applicate sanzioni per ritardi negli adempimenti che non sono riconducibili alla responsabilità del soggetto obbligato, ma alle difficoltà sopra evidenziate,

#### impegna il Governo

ad assumere iniziative normative volte a disporre una breve proroga, fino al mese di maggio 2013, dei termini per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale relativi alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, e dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, ovvero, in subordine, a prevedere, fino al predetto termine del maggio 2013, la non applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, al fine di tenere conto delle difficoltà a rispettare tali scadenze, legate ai carichi di lavoro gravanti in merito sull'Agenzia del territorio, ai ritardi derivanti al riguardo dall'incorporazione della medesima Agenzia nell'Agenzia delle entrate e agli elementi di criticità segnalati dalle associazioni degli intermediari professionali che svolgono i relativi adempimenti.

(8-00212) « Bernardo, Messina, Costa, Ventucci, Barbato, Strizzolo, Brugger, Di Giuseppe ».

# VII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Cultura, scienza e istruzione)

#### SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione informale di rappresentanti di giornali di partito che percepiscono i contributi all'editoria, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale	74
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali. C. 1614 Madia	74

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.35.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 14 novembre 2012.

Seguito dell'audizione informale di rappresentanti di giornali di partito che percepiscono i contributi all'editoria, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.30.

#### **COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 14 novembre 2012.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali. C. 1614 Madia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.35 alle 11.55.

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### SOMMARIO

75
75
75
77
76
78
76 79

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.20.

#### **COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 14 novembre 2012.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materiale ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.20 alle 11.45.

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.05.

5-06990 Codurelli: Sulla mancata prosecuzione dei lavori nella Galleria « Monte Piazzo ».

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Lucia CODURELLI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, nella quale sono contenuti elementi di novità positivi. Nel ripercorrere le ragioni che a suo tempo l'avevano indotta a rivolgere al Governo l'interrogazione in titolo, si sofferma in particolare sulla valenza strategica dell'arteria stradale in questione, che rappresenta il principale accesso alla Valtellina, e sulla conseguente necessità di rispettare rigorosamente il cronoprogramma dei lavori già fissato per l'ammodernamento e la messa in sicurezza. In tal senso, richiama il Ministero delle infrastrutture a vigilare con tutta l'attenzione del caso sulla regolare e celere esecuzione da parte di ANAS dei lavori in corso di esecuzione, al fine di limitare il più possibile e non oltre il termine fissato per il completamento dei lavori, i gravi disagi gravanti sui cittadini e sulle aziende che usano quotidianamente l'infrastruttura stradale in questione.

## 5-07761 Burtone: Sulla bitumazione del manto stradale dallo svincolo di Tricarico a Bernalda.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita alla sua interrogazione, ringrazia in modo non formale il sottosegretario Improta per l'attenzione e l'impegno con cui ha seguito la vicenda oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo. Conclude, quindi, formulando l'auspicio che il

Ministero delle infrastrutture continui ad adoperarsi fattivamente, affinché i lavori in questione siano realizzati nel pieno rispetto dei tempi preventivati.

# 5-08027 Pelino: Sull'ammodernamento della strada statale n. 680 Avezzano-Sora.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Paola PELINO (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la cortese risposta di cui prende positivamente atto. Ribadisce, peraltro, la assoluta necessità che, in ragione degli inaccettabili livelli di incidentalità e dei elevati volumi di traffico che si registrano sulla strada statale in questione (traffico notevolmente cresciuto, dopo il terremoto del 6 aprile 2009 e la conseguente delocalizzazione dall'area del cratere di numerose attività imprenditoriali), il Ministero delle infrastrutture inserisca finalmente la superstrada Avezzano-Sora fra le infrastrutture stradali che necessitano, in via prioritaria, di un complessivo intervento di ammordamento e messa in sicurezza.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

# 5-06990 Codurelli: Sulla mancata prosecuzione dei lavori nella Galleria « Monte Piazzo ».

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla base delle informazioni assunte presso la società Anas in merito ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, si rende noto che il 7 novembre 2011, come previsto, sono state avviate le indagini geognostiche preliminari all'avvio delle opere di appalto dei lavori di consolidamento del contorno roccioso e di ricostruzione del rivestimento dissestato della canna di monte della galleria « Monte Piazzo », situata lungo la strada statale 36 « del lago di Como e dello Spluga », dal km 84+485 al km 84+905, e della canna di valle, dal km 84+243 al km 84+474.

Proprio a seguito di tali indagini, che si sono concluse nel dicembre 2011, si è reso necessario predisporre una perizia di variante tecnica degli interventi, approvata il 5 giugno 2012.

Tale variante, in particolare, ha previsto una diversa modalità di consolida-

mento dell'ammasso roccioso e la messa in sicurezza di un tratto della canna nord della Galleria « Monte Piazzo » adiacente a quello già oggetto dei lavori, deterioratosi nel periodo successivo alla redazione del progetto esecutivo a base di gara.

In seguito, e precisamente il 14 giugno 2012, è stata effettuata la consegna definitiva delle opere a favore dell'Associazione temporanea di imprese « Tirrena Scavi ».

I lavori, secondo quanto riferito da ANAS, hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 12,5 per cento circa dell'importo contrattuale e, ad oggi, procedono regolarmente.

La loro ultimazione è prevista per il mese di giugno 2014, come da cronoprogramma delle attività che ha fissato in 720 giorni la durata stimata delle lavorazioni.

# 5-07761 Burtone: Sulla bitumazione del manto stradale dallo svincolo di Tricarico a Bernalda.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla base degli elementi assunti presso la società ANAS si rende noto che, il Pubblico Ministero della Procura di Matera, a causa del crollo della pila n. 13 del viadotto « Calciano II » sito sulla strada statale 407 « Basentana », ha autorizzato le attività di indagini geognostiche sui terreni di sedime del viadotto solo nel mese di novembre del 2011, inibendo, fino a tale data, l'accesso all'area, salve le attività di demolizione degli elementi strutturali ormai compromessi dall'evento alluvionale.

Il progetto di ricostruzione della suddetta pila n. 13 e delle campate 13 e 14 del viadotto « Calciano II », per un importo di un milione di euro, è stato approvato in linea tecnica il 30 agosto scorso e il successivo 7 settembre è stata disposta la relativa autorizzazione finanziaria. La pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori è calendarizzata per il 16 novembre 2012 sicché le relative procedure per l'esecuzione delle attività di ricostruzione della pila e delle campate crollate potranno utilmente concludersi entro il corrente anno.

Inoltre, risulta inserita nel « Piano per il Sud » — nell'ambito del progetto « adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'itinerario basentano » — la progettazione dell'intervento di risanamento strutturale e di protezione idraulica delle pile in alveo dell'intero viadotto, per un importo complessivo di oltre 3,2 milioni di euro.

Sul punto occorre evidenziare che Anas – nel precisare che i citati interventi di protezione idraulica potrebbero rivelarsi comunque insufficienti in presenza di piene di carattere eccezionale – ha segnalato la necessità di interventi radicali di sistemazione e regimentazione idraulica, attività queste che, per la loro natura, ricadono nelle attribuzioni della Regione Basilicata.

Per quanto attiene, poi, allo specifico quesito posto dall'Onorevole interrogante in merito alla manutenzione stradale l'ANAS ha evidenziato che la statale 407 « Basentana », classificata come strada extraurbana secondaria, è percorribile per la sua totalità in condizioni di sicurezza per gli utenti, fermo il rispetto dei limiti di velocità imposti.

Più in particolare, ANAS ha evidenziato che il piano viabile dell'arteria, con particolare riferimento al tratto segnalato dall'onorevole Interrogante, non presenta nel complesso, tenuto conto anche di quanto emerso a seguito di recentissimi sopralluoghi, particolari condizioni di impraticabilità.

Per completezza di informazione, si segnala, altresì, che lungo la strada statale 407 « Basentana », nello scorso mese di luglio, sono stati realizzati, in tratti saltuari, alcuni interventi di manutenzione ordinaria, al fine di ripristinare e porre in sicurezza le zone più ammalorate del piano viabile.

# 5-08027 Pelino: Sull'ammodernamento della strada statale n. 680 Avezzano-Sora.

## TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla base delle informazioni assunte presso ANAS, si rende noto che la Società stessa gestisce attualmente il tratto della Strada Statale 690 « Avezzano Sora », compreso tra il km 0+000 e il km 39+350.

La strada è caratterizzata, per gran parte del suo percorso, da un'unica carreggiata della larghezza di 10,50 metri, mentre per i primi sei chilometri presenta una sezione a doppia carreggiata larga complessivamente 21 metri.

La Società ANAS, al fine di garantire la transitabilità in sicurezza lungo tutto il tratto di competenza ha effettuato, negli ultimi anni, diversi interventi di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di circa 6,27 milioni di euro e precisamente:

esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale;

sostituzione dei giunti di dilatazione ammalorati sui viadotti;

ripristino e adeguamento delle barriere laterali danneggiate e/o obsolete.

Inoltre, sono stati appaltati altri due interventi di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di circa 2,75 milioni di euro, per il ripristino e la sagomatura del piano viabile e per la

manutenzione delle barriere di sicurezza, in tratti saltuari. La consegna dei lavori è stata effettuata nello scorso mese di ottobre.

Si informa, altresì, che ad oggi sono in corso le procedure per l'aggiudicazione di un ulteriore appalto per le opere di rifacimento della sovrastruttura stradale danneggiata, in tratti saltuari tra il km 0+000 e il km 32+000, per un importo di circa 1,15 milioni di euro.

Inoltre, ANAS ha rappresentato di aver già provveduto ad inserire nei futuri piani di investimento i lavori di adeguamento delle 17 gallerie, per un importo di circa 22 milioni di euro.

In merito agli interventi volti a rafforzare i controlli sui limiti di velocità, occorre evidenziare che tali competenze rientrano, come è noto, nelle sfera di attribuzioni di altri organi, quali la Polizia stradale, i Comuni eccetera.

Ad ogni modo, ANAS ha di recente installato, in via sperimentale, su alcune strade statali ad alta incidenza di traffico, il sistema denominato «Vergilius», in grado di rilevare la velocità media dei veicoli e sta valutando l'opportunità di estendere tale sistema tecnologico anche ad altre tratte stradali ad alta incidentalità.

# IX COMMISSIONE PERMANENTE

# (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

# SOMMARIO

UFFICIO DI PRI	ESIDENZA	INTEGRATO	DAI	RAPPRESENTAN	TI DEI	GRUPPI	 . 80
ERRATA CORRI	<i>GE</i>						 . 80

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 728 di martedì 30 ottobre 2012, pagina 284, seconda colonna, alla ventiduesima riga, nonché alla pagina 285, seconda colonna, alla diciottesima riga e alla pagina 289, seconda colonna, alla ventitreesima riga, le parole « all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 2 ».

# X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

# SOMMARIO

ATTI	DEI	COI	/FDN	n.
A I I I	DEL	いい		W.

al decreto ministeriale concernente la parziate riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	81
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	82
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	86
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
INTERROGAZIONI:	
5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato « Patrimonializzazione delle PMI esportatrici » e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese	85
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	87
5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti foto- voltaici	85
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	89
5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio	85
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	91

## ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno. Lido SCARPETTI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto ministeriale è sottoposto al parere parlamentare della X commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 novembre p.v., ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento della Camera.

Lo schema di decreto ministeriale, trasmesso alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'espressione del prescritto parere, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).

Ricorda in proposito che l'articolo citato dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 dell'articolo citato specifica che le predette entrate sono riassegnate (anche nell'esercizio successivo) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari competenti.

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare – che consta di un solo articolo – prevede la riprogrammazione a vantaggio dei consumatori nel settore assicurativo di una quota residua di risorse già assegnate all'ISVAP per un progetto pilota già concluso.

Segnala al riguardo che con decreto ministeriale 23 novembre 2004 dell'allora Ministro delle attività produttive, sentite le Commissioni parlamentari, sono state individuate le iniziative da attuare con le disponibilità del Fondo sanzioni antitrust per il 2004 per l'importo complessivo di 55.128.308 euro. All'interno di tale somma, l'importo di 7.000.000 euro è stato assegnato all'ISVAP per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno 5 regioni dell'incidentalità degli

autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe RCAuto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità.

A conclusione di tale progetto, permangono nella disponibilità dell'ISVAP somme residue per capitale e interessi pari a 1.222.485 euro, che si ritiene necessario riprogrammare a vantaggio dei consumatori, integrando a tal fine l'articolazione delle iniziative previste dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 novembre 2004. A tal fine l'unico articolo dello schema di decreto ministeriale in esame destina tali somme ad ulteriori iniziative a favore dei consumatori nel settore dell'assicurazione RC auto, con particolare riferimento allo sviluppo delle misure di trasparenza ed informazione ai consumatori di cui agli articoli 131 e 136, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni private ed ai più recenti interventi normativi finalizzati alla riduzione dei costi e delle tariffe

Laura FRONER, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

# SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 10.15.

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri. Raffaello VIGNALI (PdL), avendo esaminato con attenzione il testo in esame, esprime al relatore la sua preoccupazione che l'impianto complessivo del provvedimento possa penalizzare la rapidità e l'efficacia delle operazioni di carico/scarico delle merci nei porti italiani.

Ludovico VICO (PD) relatore, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1) che ritiene vada incontro alle preoccupazioni espresse dal collega Vignali; segnala in particolare la condizione volta a specificare con maggiore chiarezza, all'articolo 1, la distinzione dei ruoli e dei compiti delle Autorità portuali e delle Autorità marittime, mentre attraverso l'osservazione si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stralciare dall'elenco delle Autorità portuali le nuove Autorità di Manfredonia e di Trapani: tale stralcio - cui sarebbero favorevoli gli stessi enti territoriali coinvolti - consentirebbe anche di risparmiare risorse. Precisa infine la necessità che il testo in esame sia rapidamente approvato poiché, seppure molte questioni non siano state adeguatamente risolte, in particolare in relazione alla logistica portuale, ritiene essenziale l'approvazione di una nuova disciplina che consegni all'Italia qualche strumento in più per fare fronte ad una concorrenza internazionale sempre più agguerrita dopo la nascita di ben 5 porti hub sulle coste del Nord Africa.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano SAGLIA (PdL) relatore, rileva che la X commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione in sede referente, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il provvedimento, che si compone di 7 articoli reca in particolare, all'articolo 1, le finalità specificando in sintesi che esso individua e promuove, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, il carattere multifunzionale delle attività quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme sul territorio nazionale, anche nelle zone rurali o svantaggiate, alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali.

L'articolo 2 contiene la definizione di agricoltura sociale, intesa come l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sui servizi sociali, ovvero organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati), anche in forma associata tra loro, qualora integrino nell'attività agricola la fornitura di servizi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia con servizi sussidiari e alle istituzioni didattiche e della ricerca nel settore agricolo.

L'articolo 3 detta le norme per l'accreditamento degli operatori e la definizione delle procedure per l'avvio e il monitoraggio dei servizi, al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione degli interventi e dei servizi sociali.

Con l'articolo 4 sono disciplinate le organizzazioni di produttori (OP) che sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90 mila euro.

L'articolo 5 individua i locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale in quelli esistenti nei fondi agricoli prevedendo anche il recupero del patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 6 disciplina gli interventi di sostegno quali ad esempio criteri di priorità per l'inserimento nelle mense scolastiche e ospedaliere di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, iniziative di valorizzazione di tali prodotti nei marcati agricoli di vendita diretta e nelle procedure di assegnazione di terreni demaniali al fine di favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

Infine l'articolo 7 prevede l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con compiti di monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle relative attività, di raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche in questione e il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali, nonché di proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) sottolinea l'opportunità che nel quadro degli strumenti e degli interventi di sostegno nel settore dell'agricoltura sociale sia attribuito un ruolo centrale alle regioni sia con funzioni di coordinamento che di responsabilità nell'individuazione delle risorse finanziarie adeguate all'interno del bilancio regionale. Sul punto chiede quindi al relatore chiarimenti in merito al provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime alcune perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento. In particolare sottolinea la necessità che siano destinate risorse finanziarie certe all'Osservatorio previsto dall'articolo 7 del provvedimento cui sono attribuite notevoli compiti di rilievo anche nel campo della ricerca.

Esprime dubbi sugli interventi di sostegno individuati dall'articolo 6 ed in particolare sui criteri di priorità previsti per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale nelle mense scolastiche ed ospedaliere.

Chiede infine alcuni chiarimenti sulla portata normativa dell'articolo 4 che reca disposizioni in materia di organizzazioni di produttori (OP).

Stefano SAGLIA (PdL) ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara la propria disponibilità a approfondire le questioni sollevate in vista dell'elaborazione del parere che la Commissione sarà chiamata a deliberare.

Laura FRONER, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato « Patrimonializzazione delle PMI esportatrici » e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maino MARCHI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e auspica una celere adozione del decreto ministeriale finalizzato ad equilibrare l'accesso allo strumento agevolativo al fine di migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici e a sostenere le aziende potenzialmente in grado di crescere e competere sui mercati esteri.

5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti fotovoltaici.

Laura FRONER, presidente, dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura FRONER, presidente, prende atto della risposta.

5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio.

Laura FRONER, presidente, dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura FRONER, *presidente*, prende atto della risposta.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

Riforma della legislazione in materia portuale C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione.

esaminato il testo del progetto di legge recante: « Riforma della legislazione in materia portuale » (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta);

apprezzate e condivise le sue finalità principali, in particolare la revisione delle competenze sulla materia tra Stato a regioni, alla luce sia della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata successivamente alla legge n. 84 del 1994, sia dei nuovi indirizzi e delle nuove esigenze ulteriormente emerse; la revisione delle procedure, complesse e defatiganti, per l'adozione del piano regolatore portuale; l'organizzazione delle Autorità portuali e la disciplina delle concessioni;

segnalata l'opportunità che vengano modificate le disposizioni vigenti relative all'autonomia finanziaria dei porti, sia in relazione all'entità che alle modalità di gestione;

rilevate alcune criticità in relazione all'articolo 16, concernenti le operazioni portuali;

delibera di esprimere

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, sia specificata con maggiore chiarezza la distinzione dei ruoli e dei compiti rispettivamente delle Autorità portuali e delle Autorità marittime;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 7, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stralciare dall'elenco delle Autorità portuali le nuove Autorità di Manfredonia e di Trapani.

Interrogazione n. 5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato « Patrimonializzazione delle PMI esportatrici » e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

## TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli Interroganti in merito allo stato dell'arte degli strumenti per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo rotativo istituito dalla legge n. 394 del 1981, si rende noto che il Ministro dello Sviluppo Economico è costantemente informato, per il tramite della competente Direzione, sull'utilizzo e sulle disponibilità del citato Fondo, che finanzia anche lo strumento della cd « Patrimonializzazione ».

In particolare, a seguito della decisione del Comitato Agevolazioni, relativa alla sospensione del predetto strumento sono state fornite puntuali informazioni sulle pratiche finanziate e sull'utilizzo delle risorse disponibili, anche attraverso l'annuale rendiconto di gestione del Fondo e la nota tecnica presentate al Ministro dello Sviluppo economico relativa al bilancio della Simest Spa (esercizio 2011).

Per quanto concerne l'avvio di iniziative volte al rifinanziamento dei Fondi per l'internazionalizzazione, si rende noto che sono state attivate le procedure di richiesta per il rifinanziamento al Ministero dell'economia e finanze, sulla base delle stime relative al fabbisogno triennale.

Relativamente al quesito posto dagli On.li Interroganti relativo alla delibera del CIPE concernente le nuove condizioni di intervento si rappresenta che in attuazione dell'articolo 42, comma 1, lettera *b*) della legge n. 134 del 2012 di Conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la cre-

scita del Paese, la disciplina degli interventi finanziati con il Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, precedentemente di competenza del CIPE, è determinata con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

Tale decreto, tuttora in corso di predisposizione, recepirà le correzioni precedentemente formulate per la modifica della delibera del CIPE n. 112 del 2009 e finalizzate ad equilibrare l'accesso allo strumento agevolativo volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici (cd Patrimonializzazione) oltre a indirizzarlo al sostegno delle aziende potenzialmente in grado di crescere e competere sui mercati esteri.

Si introdurranno, infine, misure idonee a consentire l'utilizzo al maggior numero di imprese tramite, ad esempio, l'introduzione di una graduazione dell'ammontare del finanziamento.

In particolare, tali modifiche riguarderanno:

la media del fatturato export delle richiedenti nell'ultimo triennio in rapporto al fatturato totale, dovrà essere pari ad almeno il 35 per cento, anziché al 20 per cento;

il livello di solidità patrimoniale ritenuto congruo in luogo dello 0,65 attualmente previsto, sarà posto pari a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1 per le imprese commerciali/di servizi »; non saranno ammissibili al finanziamento domande di PMI con livello di solidità patrimoniale superiore a 2;

il finanziamento, che poteva esser concesso fino all'importo massimo di 500.000 euro per tutte le richiedenti, potrà raggiungere tale importo solo per le imprese che hanno un livello soglia di solidità patrimoniale fino a 1,5, mentre sarà limitato a 350.000 euro per le imprese che hanno un livello soglia di solidità patrimoniale superiore a 1,5. L'ammontare del finanziamento potrà essere graduato sulla base di criteri oggettivi stabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni adeguatamente pubblicizzate.

Per quanto concerne le proposte migliorative sui programmi di insediamento commerciale e gli studi di fattibilità, in particolare relativi alla garanzia, anche per questi due strumenti, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge n. 134 del 2012, sono in corso di valutazione condizioni migliorative per rendere tali interventi sempre più rispondenti alle esigenze delle imprese, con particolare attenzione alle PMI, alle quali viene tra l'altro riservata una quota di utilizzo pari al 70 per cento.

Si rappresenta, inoltre, che recentemente è nato un nuovo strumento per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate denominato Fondo Rotativo « Start up », con l'obiettivo di rendere sempre più efficace il sostegno pubblico alle imprese nel loro processo di internazionalizzazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è infatti posto l'obiettivo di aiutare le PMI a superare le difficoltà che queste, data la loro dimensione, incontrano nell'approcciare i mercati extra U.E, anche attraverso l'incentivazione all'aggregazione di piccole e medie imprese che abbiano come scopo la realizzazione di progetti comuni di internazionalizzazione.

Questo strumento finanziario innovativo si concretizza nella partecipazione, da parte del Fondo (tramite la Simest spa), al capitale di società costituite *ad hoc* (newco) con sede sociale in Italia (o in altro Paese UE qualora necessario per lo sviluppo del progetto).

La partecipazione da parte del Fondo sarà temporanea e di minoranza e non potrà superare il 49 per cento del capitale della nuova società, in ogni caso per un importo non superiore a euro 200.000,00 e non sarà soggetta ad alcuna garanzia bancaria o assicurativa.

Lo strumento è divenuto pienamente operativo dal 25 ottobre 2012, con l'insediamento del Comitato di indirizzo e controllo (che delibera sugli interventi di acquisizione) e con la pubblicazione della delibera che illustra le modalità operative per l'approvazione dei progetti.

# Interrogazione n. 5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti fotovoltaici.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Si premette, per meglio rispondere all'atto in questione, che il GAUDÌ (Gestione Anagrafiche Uniche Impianti di produzione) è un sistema che è stato ideato per razionalizzare i flussi informativi, attraverso la costituzione di un'anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica. Tale sistema ha lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione per facilitare l'allineamento dei database, precedentemente gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità per l'energia elettrica e il gas, GME, Terna, GSE, gestori di rete) e il confronto dei dati archiviati nei medesimi database.

Si tratta di un sistema che, a regime, eviterà duplicati, consentirà un efficace controllo e una migliore regolazione. In particolare, per gli operatori da fonti rinnovabili, si eviterà la duplicazione nella presentazione degli incartamenti per l'accesso agli incentivi che potranno essere rinvenuti dal GSE direttamente dal sistema.

Per ovviare ai fisiologici malfunzionamenti del nuovo sistema nella fase di rodaggio sono stati previsti adeguamenti transitori che non penalizzino gli operatori fino alla piena operatività.

Si evidenzia, inoltre, che nell'ottica della sistematizzazione e della sicurezza della rete elettrica si inserisce anche la norma tecnica CEI-02, approvata dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che consente di avere una maggiore protezione sulla rete elettrica, con-

siderato il forte incremento di produzione non programmabile. Al riguardo, occorre sottolineare che le preoccupazioni paventate dall'On.le Interrogante sui possibili rallentamenti generati a seguito dell'applicazione della citata norma, sono smentite dalle statistiche registrate dal GSE: nel solo mese di Agosto 2012, infatti, sono entrati in esercizio circa 30.000 impianti, per una potenza di circa 800.000 kW, pari a quasi il doppio della potenza complessivamente installata da gennaio a maggio 2012.

Per rispondere alle perplessità più generali sull'intento del Governo di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, si rammenta che nello scorso mese di luglio sono stati emanati due provvedimenti di riguardanti, incentivazione rispettivamente, il fotovoltaico e le altre fonti rinnovabili per la produzione elettrica. I nuovi regimi sono basati su criteri orientati a una crescita virtuosa, con incentivi equilibrati, tali da stabilizzare l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese, che premiano maggiormente le fonti e le applicazioni suscettibili di assicurare ricadute positive sull'economia e sull'ambiente. In particolare, per il fotovoltaico sono previsti specifici premi per impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di Stati membri dell'Unione Europea, proprio con l'intento di sostenere la competitività delle imprese e la filiera italiana.

Tale approccio è ribadito anche nello schema di Strategia Energetica Nazionale, che ha indicato per la produzione da rinnovabili elettriche un obbiettivo pari al 38 per cento del consumo interno lordo al 2020, più ambizioso di quello stabilito nel Piano di azione nazionale per il raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili al 2020. La stessa Strategia prevede che il superamento degli incentivi

non implicherà l'abbandono delle politiche di sostegno, ma il riorientamento verso strumenti non onerosi per i consumatori elettrici, nel cui ambito si potrà operare, tra l'altro, per ridurre gli oneri di natura burocratica.

Interrogazione n. 5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio.

# TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame, concerne le difformità di comportamento rilevabili presso le Camere di Commercio, in relazione alle verifiche di legittimità delle sottoscrizioni delle pratiche di « Comunicazione unica », cioè le pratiche presentate secondo la procedura disciplinata dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge n. 7 del 2007, dal DPCM del 6 maggio 2009 recante « Regole tecniche per la presentazione della Comunicazione Unica e per il trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, e dal decreto direttoriale 19 novembre 2009 recante approvazione del modello di Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

Al riguardo si rappresenta che le predette difformità di comportamento riscontrate dall'onorevole Interrogante che si sostanziano nella mancata accettazione, presso le diverse Camere di Commercio, della procedura individuata dalla circolare del MiSE n. 3616/C del 15 febbraio 2008 al fine del conferimento di una procura speciale per la sottoscrizione, in luogo dell'obbligato, di tutte le parti che compongono la pratica di Comunicazione unica, traggono origine dalla disorganicità delle disposizioni con cui si è introdotta nel nostro ordinamento tale nuova procedura.

Le disposizioni sopra richiamate, infatti, pur prevedendo una nuova procedura telematica in cui sono confluite le precedenti distinte procedure di competenza delle singole Amministrazioni coinvolte (Camere di commercio, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, Commissioni provin-

ciali per l'artigianato, ecc), non hanno, tuttavia, inciso sulla disciplina sostanziale delle predette procedure, con il risultato che le stesse, a livello giuridico, sebbene inserite nella procedura della Comunicazione unica, risultano ancora regolate dalle preesistenti norme.

Ciò vale sia per le norme (decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e articolo 31 della legge n. 340 del 2000) che regolano, specificamente la sottoscrizione in forma digitale delle istante presentate al registro delle imprese, per quanto riguarda gli aspetti di competenza delle Camere di Commercio, sia ad esempio, per le procedure dell'Inail confluite nelle Comunicazione Unica, come desumibile dalla circolare n. 8 del 2008 del suddetto Ente, in cui si legge testualmente: « ...la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione. Restano, in particolare, inalterati i termini per presentazione delle denunce d'esercizio e per le altre denunce previsti dall'articolo 12 del Testo Unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124 e successive modifiche). Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per l'ordinamento della professione di consulente di lavori (articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 e successive modifiche) ».

Ne consegue pertanto, che nella procedura della Comunicazione unica si sovrappongono due ordini di norme:

un primo ordine disciplinante a tutt'oggi le singole procedure (quali ad esempio per le denunce all'INPS, all'INAIL) confluite nella procedura della Comunicazione unica;

un secondo ordine di norme, concernente esclusivamente la procedura della Comunicazione unica.

Le indicazioni contenute nella citata circolare n. 3616/C ineriscono appunto, esclusivamente al secondo ordine di norme e hanno potuto concentrarsi sui profili di semplificazione, positivamente accolti dall'utenza, sia in quanto le disposizioni relative alla procedura medesima non lo impedivano, sia perché, in ogni caso, le singole procedure confluite continuavano ad essere disciplinate secondo i rigorosi principi previgenti.

Preso atto delle forti pressioni provenienti dall'utenza per una semplificazione anche delle procedure oggi « ricomprese » in quella della Comunicazione Unica, nonché delle sollecitazioni provenienti dalle singole Camere di Commercio e dalla stessa Unioncamere, il MiSE ha avviato per il tramite della competente Direzione, da lungo tempo, un confronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, volto a verificare la possibilità di desumere dall'attuale quadro normativo (in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 recante il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa e dal decreto legislativo n. 82 del 2005 Codice dell'amministrazione digitale) le norme che consentano di integrare le specifiche disposizioni che regolano la presentazione delle istanze presentate, utilizzando la via telematica al registro delle imprese sotto due distinti profili concernenti:

- 1) le modalità secondo cui conferire una eventuale procura alla sottoscrizione digitale, in luogo dell'obbligato, delle istanze al registro delle imprese;
- 2) le modalità secondo cui, in caso di mancata sottoscrizione digitale da parte degli obbligati degli atti che, a norma di legge, accompagnano le istanze di cui al punto precedente, sia eventualmente possibile per il procuratore speciale di cui al medesimo punto (ovvero per uno solo dei coobbligati) dichiarare, con apposizione della propria firma digitale, la conformità della copia ottica presentata per l'iscrizione nel registro delle imprese, rispetto all'originale cartaceo sottoscritto autografamente dagli obbligati, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale.

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la semplificazione amministrativa, con una propria nota del 25 settembre 2012 ha confermato, in merito allo specifico problema, con cui legittimare un soggetto a svolgere gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA in luogo dell'obbligato, l'immediata applicabilità dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, che disciplina le modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze da presentare alla Pubblica Amministrazione.

Infatti, con le modifiche apportate all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono state introdotte modalità semplificate per conferire ad un altro soggetto il potere di rappresentanza per presentare domande e dichiarazione alla pubblica amministrazione e ai gestori di servizi pubblici o per ritirare documenti e atti.

Il comma 3-bis dell'articolo 38, in particolare stabilisce che « il potere di rappresentanza per la formazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazione nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazione e i gestori esercenti di pubblici servizi, può essere validamente conferito ad un altro soggetto, con le modalità di cui al presente articolo ».

L'articolo 38 dispone al comma 2, che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per l'iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, il comma 3, inoltre, prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di notorietà da produrre agli

organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato, in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità scannerizzate possono essere inviate per via telematica.

Si assicura, inoltre, l'impegno del MiSE a porre in essere eventuali modifiche normative volte al superamento delle suddette problematiche anche nell'ambito dell'implementazione dell'Agenda digitale recentemente varata dal Governo.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

# (Lavoro pubblico e privato)

# SOMMARIO

COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnecchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga	94
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	94
HEFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

## **COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 14 novembre 2012.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.

C. 3693 Gnecchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

# **COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 14 novembre 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari sociali)

#### SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858	
Di Biagio (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	95
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio)	97
Sull'ordine dei lavori	99
SEDE REFERENTE:	
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5563 Laura Molteni)	100
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRIIPPI	100

# SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

# La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 Di Biagio.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) sulla proposta di legge n. 3858 e abbinate, di ratifica della Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.

Fa presente che il provvedimento in esame si compone di sette articoli, i primi due dei quali recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della predetta Convenzione. L'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che l'attuazione delle norme recate dal provvedimento avvenga in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori, mentre l'articolo 4 dispone l'abrogazione delle

disposizioni della precedente Convenzione in materia di protezione dei minori, resa esecutiva dalla legge n. 742 del 1980, che risultino incompatibili con la nuova Convenzione.

Osserva poi che l'articolo 5 è volto all'attuazione dell'articolo 29 della Convenzione, che prevede l'obbligo per ogni Stato-parte di designare un'autorità centrale cui è affidato l'onere di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione stessa. A seguito dell'approvazione di un emendamento sostitutivo del relatore, predisposto a seguito dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio, è stato semplificato l'assetto amministrativo della predetta autorità centrale, limitandosi a prevedere la modifica della denominazione e della composizione dell'attuale Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oltre al divieto di elevarne comunque il numero dei componenti, al fine di escludere la sussistenza di ulteriori oneri. Quanto alle esigenze di nuovo personale per far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione della Convenzione dell'Aja, l'articolo 5 prevede l'utilizzo di unità comandate da altre pubbliche amministrazioni, sempre al fine di escludere l'onerosità del provvedimento.

Rileva inoltre che l'articolo 6 riguarda la tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine stabilendo che, a integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge n. 184 del 1983, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. La disposizione prevede altresì che dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistano i nuclei familiari in cui vivono i predetti minori.

Osserva, infine, che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 8 concerne l'entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne poi specificamente la Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori in esame, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996, fa presente che è essa in vigore dal 1º gennaio 2002 e che è stata firmata dall'Italia il 1º aprile 2003. Nella premessa all'articolato viene richiamata l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori. evidenziando la necessità di una revisione della Convenzione sulla competenza delle autorità e la legge applicabile sulla protezione dei minori del 5 ottobre 1961; viene altresì sottolineato l'intento di stabilire disposizioni comuni che tengano conto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989.

La Convenzione è articolata in sette capitoli riguardanti rispettivamente l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali. Rientrano espressamente nel campo di applicazione della Convenzione i provvedimenti che regolano i rapporti fra genitori e figli e quelli che dispongono sulla protezione dei minori; l'elenco delle materie è contenuto nell'articolo 3 della Convenzione stessa: attribuzione, esercizio e revoca - totale o parziale – della responsabilità genitoriale, nonché sua delega; diritto di affidamento; tutela, curatela e istituti analoghi; designazione e funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; collocamento in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante kafala - istituto giuridico del diritto islamico, espressamente citato all'articolo 20 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989, attraverso il quale un giudice affida la protezione e la cura di un minore ad un altro soggetto che non sia il proprio genitore naturale, per lo più un parente che curerà la crescita e l'istruzione del minore - o istituto analogo; supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore.

Rileva che, in sede di dibattito presso la Commissione di merito, sia stato evidenziato come la ritardata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione del 1996 determini una serie di gravi problemi nel nostro Paese a livello di tutela dei minori e come, pertanto, sia auspicabile addivenire alla ratifica della richiamata Convenzione entro la fine della presente legislatura.

In conclusione, valutando positivamente il provvedimento di ratifica in esame, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce delle eventuali considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) concordando con la necessità, richiamata dal relatore, di concludere rapidamente l'iter della proposta di legge in oggetto, fa tuttavia presente che proprio la ratifica della Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori potrebbe costituire l'occasione adatta per risolvere alcune questioni procedurali insorte nell'ambito della lunga esperienza di collaborazione maturata con la Bielorussia, fin dal disastro di Chernobyl, per l'affido temporaneo di bambini che ha luogo attraverso l'intervento di numerose associazioni.

Chiede pertanto al relatore e al presidente Palumbo se sussistano le condizioni per lo svolgimento di una seduta di audizioni informali delle predette associazioni.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), relatore, osservando che alla Camera il tema sollevato dalla collega Miotto è già stato oggetto di atti di sindacato ispettivo, ribadisce l'esigenza, più volte emersa nel corso del dibattito presso la Commissione di merito, di favorire la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo, rilevando che lo svolgimento di eventuali audizioni comporte-

rebbe come effetto un rallentamento dell'iter.

Ritiene che egli stesso, in qualità di relatore, potrebbe interloquire con le associazioni che tengono i rapporti con la Bielorussia relativamente all'affido temporaneo di minori al fine di comprendere se e in quale misura le relative istanze potrebbero essere recepite attraverso la proposta di legge di ratifica in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rilevando che lo svolgimento di audizioni informali è piuttosto inconsueto nell'ambito dell'esame di un provvedimento in sede consultiva, soprattutto ove si tratti, come nel caso di specie, di un provvedimento di ratifica di una Convenzione internazionale, ritiene che possa senz'altro essere seguito il modo di procedere delineato dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 3905 e abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Evidenzia come la connotazione principale del provvedimento in titolo sia quella di disciplinare per la prima volta una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari in aggiunta alla attività prevalente di produzione di beni agricoli. Tale provvedimento si ricollega a un'iniziativa già avviata dalla Commissione

agricoltura con un'apposita indagine conoscitiva volta ad acquisire dati, informazioni e valutazioni sulle iniziative di agricoltura sociale già avviate, sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative e sui risultati raggiunti, anche al fine di elaborare, sulla base delle sollecitazioni acquisite, una normativa quadro sull'agricoltura sociale.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che il testo elaborato dalla Commissione competente si compone di sette articoli.

In particolare, l'articolo 1 individua le finalità della legge, che è volta alla promozione dell'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – e nell'ambito delle competenze regionali.

L'articolo 2 costituisce una delle disposizioni più rilevanti del provvedimento, con riferimento alle competenze della Commissione affari sociali, in quanto definisce la nozione di agricoltura sociale. Ad essa vengono ricondotte le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni, nonché alla fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti richiamati poc'anzi. Queste ultime attività sono, ove previsto dalle normative vigenti, realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

Fa presente, poi, che l'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale

presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti.

Ritiene, che si potrebbe valutare l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito, in sede di espressione del parere, che, in caso di inerzia da parte delle regioni, il decreto ministeriale di cui all'articolo 3 del testo del provvedimento si emanato di concerto, oltre che con il Ministro delle politiche agricole, anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ai sensi del successivo articolo 4, è prevista la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro.

Osserva, poi, che per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i locali esistenti sul fondo agricolo, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali, secondo quanto disposto dall'articolo 5, ai sensi del quale le regioni sono chiamate a disciplinare anche gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale.

L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno, prevedendo che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale; uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia. I comuni potranno, poi, definire, particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta la presenza di prodotti provenienti dall'agricoltura sociale.

L'articolo 7 istituisce, infine, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.

Tale Osservatorio è composto da: quattro rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della salute; due rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza Stato-regioni; due rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo; due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, nominati dalla Conferenza Stato-regioni e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale. I componenti all'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

Ritiene altresì utile segnalare che alcune regioni hanno già legiferato in materia di agricoltura sociale (è il caso dell'Abruzzo e della Campania) o sono comunque intervenute sulla materia con delibere della Giunta (è il caso della regione Marche).

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD), con riferimento all'articolo 2 del testo in esame, laddove viene definita la nozione stessa di agricoltura sociale, richiamando una serie di attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, chiede al relatore di valutare la possibilità di prevedere che agli imprenditori agricoli siano assimilate le cooperative sociali, anche sulla base di una giurisprudenza formatasi in tal senso.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, assicura alla collega Miotto che approfondirà la questione da lei posta al fine di verificare se possa essere eventualmente recepita nella proposta di parere che egli provvederà a predisporre.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

## Sull'ordine dei lavori.

Lucio BARANI (PdL), segnala che gli emendamenti approvati dalla Commissione affari sociali al disegno di legge di stabilità non sono stati approvati dalla Commissione bilancio nonostante non presentassero problematiche concernenti la copertura finanziaria. Fa presente come, ancora una volta, sia stato completamente sminuito il lavoro svolto dalla XII Commissione, invitando il presidente Palumbo a rappresentare l'accaduto agli organi competenti.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Barani, rilevando come effettivamente ci sia stata disattenzione nei confronti degli emendamenti approvati dalla XII Commissione da parte dei relatori per il disegno di legge di stabilità.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente come dal punto di vista procedurale non vi sia nulla da rilevare in quanto i relatori e il Governo hanno regolarmente espresso i pareri di competenza sugli emendamenti presentati al disegno di legge di stabilità, compresi quelli approvati dalla XII Commissione. Evidenzia peraltro che la Commissione affari sociali, al pari di tutte le altre Commissioni, ha provveduto alla nomina, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, di un proprio deputato quale relatore presso la V Commissione per quanto riguarda l'esame dei documenti di bilancio. Per tali ragioni, rileva come la questione segnalata esuli dalle competenze della presidenza della XII Commissione.

La seduta termina alle 12.35.

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

#### La seduta comincia alle 12.35.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5563 Laura Molteni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente* e *rela-* L'ufficio di presidente, avverte che in data 13 novembre 12.40 alle 12.45.

2012 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5563 d'iniziativa dei deputati Laura Molteni e Fabi: «Istituzione dei punti di accoglienza dei neonati in stato di abbandono, denominati « culle per la vita », e disposizioni concernenti la segretezza del parto nel caso in cui la madre non intenda essere nominata ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

108

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

# (Politiche dell'Unione europea)

# SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	102
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	105
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	109
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	106
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	111
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	106
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	112
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria. COM(2012)526 final.	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria. COM(2012)527 final (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	107
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ......

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

#### La seduta comincia alle 14.10.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 novembre 2011.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che sono pervenuti sul testo del provvedimento i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, fatta eccezione per la V Commissione (Bilancio), che si esprimerà per l'Aula.

In particolare, hanno espresso parere favorevole la Commissione parlamentare per le questioni regionali, la II Commissione Giustizia, la VIII Commissione Ambiente, la XI Commissione Lavoro e la XIII Commissione Agricoltura. La VI Commissione Finanze e la X Commissione Attività produttive hanno espresso nulla osta.

Hanno invece formulato un parere favorevole con osservazioni la I Commissione Affari costituzionali e la III Commissione Affari esteri.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, rileva in primo luogo, con soddisfazione, che nessuna Commissione si è espressa con condizioni. Si tratta di un risultato che ritiene sia anche frutto della comune consapevolezza che in questa fase è prioritaria, prima di ogni altra considerazione, l'entrata in vigore della legge e che vi è la volontà della XIV Commissione di attenersi al testo definito dal Senato, senza modifiche che implicherebbero un ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento.

Ouanto alle osservazioni formulate, si sofferma innanzitutto sul parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, che affronta aspetti in parte già valutati e condivisi dalla XIV Commissione. Si riferisce ad esempio all'osservazione dedicata all'articolo 30, comma 2, che definisce il contenuto della legge di delegazione europea. La I Commissione segnala al riguardo che la lettera b) prevede il conferimento di una delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia e che menziona espressamente soltanto i pareri motivati di cui all'articolo 258 del TFUE e le sentenze della Corte di giustizia « di condanna per inadempimento », senza alcun riferimento esplicito a fasi della procedura di infrazione successive al parere motivato, quali i ricorsi presentati dalla Commissione ai sensi del medesimo articolo 258, le sentenze che accertano l'inadempimento di uno Stato membro ma non contengono alcuna condanna (a differenza delle sentenze di cui all'articolo 260 del TFUE, che infliggono penalità allo stato membro), le messe in mora, i pareri motivati e i ricorsi di cui all'articolo 260 (promossi per inadempimento di una precedente sentenza). Si tratta di un rilievo in linea con quanto era stato segnalato in via informale ai colleghi del Senato, che hanno invece avuto altra opinione sul punto. L'osservazione della I Commissione è dunque fondata, a suo avviso; rileva tuttavia che la disposizione, come formulata, non esclude che il Governo possa andare oltre la previsione ivi contenuta.

Vi sono poi nel parere una serie di ulteriori osservazioni che invitano ad un migliore coordinamento delle disposizioni, con riferimento al personale delle regioni o delle province autonome di cui si potrà avvalere il Dipartimento per le politiche europee (articolo 8, comma 2), alla disciplina per la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria e con riferimento al *fiscal compact* (articolo 4, c. 4, lett. c), e c. 7, e articolo 5) e alle norme in materia di obblighi di segretezza o di regimi di immunità tutelati a livello costituzionale o discendenti da obblighi internazionali o europei (comma 7 dell'articolo 4).

Circa i rilievi formulati dalla Commissione Affari esteri, ricorda il confronto avuto nel corso della prima lettura del provvedimento, e sottolinea come non sembrino emergere questioni determinanti ai fini dell'approvazione senza modifiche del provvedimento. Ciò che traspare, in particolare con riferimento alla osservazione concernente le deliberazioni assunte dal CIAE, è una diversa filosofia di fondo; la XIV Commissione ritiene infatti che il coordinamento debba avere una sua unicità, che occorre rimettere al CIAE, e non possa essere conseguita attribuendo a più soggetti funzioni di coordinamento.

Segnala infine che ulteriori osservazioni erano state formulate anche da soggetti esterni al Parlamento, quale ad esempio, la delegazione italiana nel Comitato delle regioni, e che tutti i rilievi formulati – con specifica attenzione a quelli espressi dalla Commissione Affari costituzionali – potranno essere oggetto, d'intesa con il Governo, di successivi interventi di modifica, ove determinassero effettivamente difficoltà applicative.

Non ritiene pertanto di presentare alcuna proposta emendativa al testo del provvedimento.

Mario PESCANTE, presidente, esprime particolare soddisfazione per l'iter del provvedimento in XIV Commissione, senza la presentazione di alcun emendamento né la formulazione di condizioni da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Sandro GOZI (PD) condivide, personalmente e a nome del suo gruppo, l'analisi svolta dal relatore, sia con riferimento all'*iter* del provvedimento che riguardo alle osservazioni formulate. Ritiene, in parti-

colare, pertinente il rilievo della Commissione Affari costituzionali concernente il contenuto della legge di delegazione europea, di cui all'articolo 30, comma 2, questione che peraltro la XIV Commissione aveva già rilevato.

Reitera quindi l'invito, già avanzato in diverse occasioni, che la prossima legislatura possa costituire l'occasione per completare l'intervento legislativo attuale con una riforma del Regolamento della Camera, sottolineando come il settore dei rapporti con l'Unione europea rivesta carattere prioritario, anche tenuto conto della nuova disciplina in materia di procedure di infrazione, nonché alla luce del Trattato di Lisbona.

Con riferimento al parere espresso dalla Commissione Affari esteri ritiene opportuno ribadire la congruità della scelta operata dalla XIV Commissione con riferimento alle competenze del Ministro per gli Affari europei e la necessità di fare un ulteriore passo in avanti – che non si può che rinviare, anche in questo caso, alla prossima legislatura – impegnandosi nella riforma, oltre che delle procedure, anche delle strutture di coordinamento che fanno capo al Governo.

Enzo MOAVERO MILANESI, Ministro per gli Affari europei, sottolinea innanzitutto come occorra avere la consapevolezza che l'approvazione definitiva del provvedimento consentirà al sistema Paese di compiere un vero salto di qualità. Rileva come l'Italia sia una nazione generalmente poco sistemica, e come invece le nuove disposizioni rendano più sistematici gli snodi del rapporto tra Paese e Unione europea. Non solo, infatti, si interviene modernizzando l'assetto legislativo nazionale, ma anche adeguandolo alle previsioni del Trattato di Lisbona e alle esigenze più recenti, da ultimo affrontate nella relazione intermedia del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy in cooperazione con i Presidenti della Commissione europea, dell'Eurogruppo e della Banca centrale europea. Uno dei temi centrali della relazione è proprio il rafforzamento della legittimità democratica dei processi decisionali dell'Unione europea, che passa attraverso il rafforzamento del Parlamento europeo, ma anche attraverso il sempre maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali.

La riforma della legge n. 11 del 2005, anche grazie agli emendamenti da ultimo approvati, tiene conto proprio di questa necessità di coinvolgimento del Parlamento nazionale nel processo legislativo europeo.

Rileva peraltro come quasi tutte le patologie italiane - prima fra tutte l'elevatissimo numero di procedure di infrazione - discendono innanzitutto da un funzionamento non ottimale dell'apparato amministrativo nazionale nei suoi rapporti con quello europeo, ma anche dall'inadeguatezza della risposta legislativa, per il ritardo nell'approvazione delle norme, da parte del Parlamento, o nell'esercizio delle deleghe, da parte del Governo. L'Italia, poi, non utilizza adeguatamente le opportunità offerte dall'Unione europea, prima fra tutte quelle dei fondi strutturali. Si tratta di carenze che producono effetti svantaggiosi per il Paese e le sue componenti, a partire dal sistema imprenditoriale; ne deriva una immagine negativa dell'Italia quale membro distratto dell'Unione, sebbene occorra ricordare che siamo il terzo contributore netto al bilancio europeo. Il Paese può contare di più, ma occorre non avere così tante procedure di infrazione aperte e dimostrare di saper spendere le risorse assegnate. Anche sotto questo profilo auspica che il provvedimento in esame possa produrre effetti

La riforma in primo luogo – si riferisce agli articoli 3, 4 e 5 – rafforza e rende più compenetrati i rapporti tra Parlamento e Governo, con gli obblighi informativi che fanno capo all'Esecutivo, sinora adempiuti in via di prassi, che divengono un elemento codificato e vincolante. Nella stessa direzione interviene l'articolo 6, con un'attenzione specifica per gli atti dell'Unione europea che comportano obblighi di spesa, come ad esempio il *fiscal compact*. Attraverso il combinato disposto di queste disposizioni, il Parlamento, attraverso il Go-

verno, accede a una mole di informazioni assai più ampia che in passato; si determina in tal modo – richiama in proposito il dovere informativo del Governo qui codificato prima e dopo ciascun Consiglio europeo - un circuito politico virtuoso. Ugualmente positiva appare la norma di cui al comma 3 dell'articolo 3, inserita nel corso dell'esame presso il Senato, che prevede l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nei confronti delle Camere: si attiva in tal modo una fonte autonoma e diretta di informazione al Parlamento. Viene altresì confermato il meccanismo delle relazioni periodiche del Governo alle Camere e previsto il dovere informativo con riferimento alle procedure giurisdizionali, ciò che auspica possa consolidare la tendenza alla diminuzione del numero di procedure di infrazione.

Un secondo elemento di particolare importanza è costituito dallo sdoppiamento dell'attuale disegno di legge comunitaria in due distinti strumenti legislativi, la legge di delegazione europea e la legge europea, accanto alla ulteriore possibilità per il Governo, prevista dall'articolo 37, di adottare provvedimenti urgenti in caso di atti normativi dell'Unione europea, di sentenze della Corte di giustizia o dell'avvio di procedure di infrazione. Queste misure dovrebbero evitare, per il futuro, che la legge di delegazione europea e la legge europea possano assumere il carattere come purtroppo è assai spesso avvenuto per la legge comunitaria - di provvedimenti omnibus.

Il terzo elemento saliente del provvedimento riguarda il contenzioso, con una modernizzazione radicale dei meccanismi di interfaccia con la Corte di giustizia dell'Unione europea. Si pone fine, con queste norme, alla situazione che vedeva lo Stato italiano così come anche le regioni, sempre difesi, dinnanzi alla Corte di giustizia, dall'Avvocatura dello Stato, benché il coordinamento dei meccanismi di difesa non fosse necessariamente rimesso all'Avvocatura medesima. Il comma 3 dell'articolo 42 prevede invece che agente del Governo italiano sia nominato un avvocato dello Stato, con effetti certamente positivi sullo svolgimento del contenzioso.

Richiama infine le norme contenute nel provvedimento in materia di aiuti di Stato, nonché quelle relative al riordino dell'apparato amministrativo, che intervengono sulle funzioni del CIAE, del Comitato tecnico e dei nuclei di valutazione sugli atti dell'Unione europea.

Ritiene in conclusione che la riforma della legge n. 11 del 2005, che la XIV Commissione si appresta a licenziare, rappresenti un passo in avanti notevole per il Paese, che si confronta con una Europa nuova, scossa dalla crisi e nella quale i contrasti sono talvolta più accesi, ma che si sta nel contempo dimostrando più coesa rispetto al passato.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno richiamare anche la disposizione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *c*), introdotta nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, in materia di *gold plating*, che giudica particolarmente importante.

Sandro GOZI (PD) precisa che la disposizione in materia di *gold plating*, testé richiamata dal relatore, è stata in primo luogo introdotta con un emendamento nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2012 approvato alla Camera, quindi inserita, al Senato, nel provvedimento in discussione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, rivolge, in conclusione, un sentito e non formale ringraziamento al Governo per il ruolo svolto nel corso del complesso *iter* del provvedimento, garantendone l'impianto e lo spirito di fondo.

Mario PESCANTE, presidente, intende ricordare, a questo proposito, l'importante contributo offerto, nel corso della prima lettura del provvedimento alla Camera, dall'allora Sottosegretario agli Esteri, Vincenzo Scotti.

Enzo MOAVERO MILANESI, Ministro per gli Affari europei, ricorda che l'onorevole Scotti è stato il primo Ministro del Governo italiano ad occuparsi di Unione europea, nel 1980, con l'incarico di Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. – Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Sandro GOZI (PD), relatore, rinvia alle osservazioni svolte nel corso dell'illustrazione del provvedimento e formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione che illustra nel dettaglio (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore. Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione, che illustra nel dettaglio (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

#### La seduta termina alle 15.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 14 novembre 2012. – Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

## La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Enrico FARINONE (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole

con condizioni e osservazione, che illustra nel dettaglio (vedi allegato 3).

Marco MAGGIONI (LNP) valuta il parere formulato dal relatore di tutto rispetto sotto il profilo tecnico. Dal punto di vista politico, tuttavia, si chiede se vi fosse effettivamente bisogno di un intervento della Commissione europea per modernizzare la disciplina degli aiuti di Stato. Ritiene infatti che gli articoli 107 e 108 del TFUE rechino una definizione già chiarissima che non ha necessità di essere rivista. La motivazione di tale intervento deve dunque essere ricondotta, a suo avviso, al fatto che vi sono oggi paesi dell'Unione europea che finanziano pesantemente il proprio sistema imprenditoriale derogando alla disciplina vigente. Cita il caso della Francia che ha destinato risorse che ammontano a più di cinque miliardi di euro al gruppo automobilistico PSA, che produce le vetture Peugeot e Citroen. Si tratta di un chiaro aiuto di Stato, assai più ingente dei 200 mila euro fissati quale tetto, in tre anni, per l'erogazione degli aiuti de minimis.

Richiama inoltre i dati contenuti nella tabella riportata nella documentazione predisposta dagli uffici, dalla quale si evince che gli aiuti totali concessi nel 2010 all'industria e ai servizi per motivi non connessi alla crisi sono pari a 14,7 miliardi di euro per la Germania, a 12,6 miliardi di euro per la Francia e a 3,3 miliardi di euro per l'Italia.

Ricorda peraltro che l'articolo 107 del TFUE, al comma 2, lettera *c*), prevede che, sino al 2014, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, e che diversi enti locali tedeschi hanno partecipazioni in multinazionali.

Si tratta di elementi che fanno ritenere che ciò che spinge la Commissione europea ad intervenire sulla disciplina degli aiuti di Stato è garantire alcune deroghe, che consentano ancora alla Francia e alla Germania di agire senza vincoli, con grave detrimento del mercato unico europeo. Occorre pertanto, nel parere che la Commissione si accinge a votare, esprimere una posizione assai più ferma, nella consapevolezza che la disciplina in materia di aiuti di Stato non necessita affatto di essere modernizzata.

Mario ADINOLFI (PD) sottolinea l'evidente volontà, espressa dal relatore nel parere formulato, di introdurre – non solo tecnicamente ma anche politicamente – vincoli e garanzie maggiori nella disciplina degli aiuti di Stato, che ne razionalizzino l'impianto e l'applicazione. Ritiene sotto tale profilo la proposta di parere soddisfacente.

Enrico FARINONE (PD), relatore, ribadisce come il provvedimento in esame sia volto alla modernizzazione e semplificazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, necessità questa dimostrata, tra l'altro, dall'elevato contenzioso in materia a livello europeo. Ritiene peraltro che le condizioni formulate rispondano alle esigenze di rigore e tutela del mercato unico manifestate dall'onorevole Maggioni.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia l'astensione del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione formulata dal relatore.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria.

COM(2012)526 final.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria. COM(2012)527 final.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2012.

Laura GARAVINI (PD), relatore, richiamati i contenuti della relazione svolta il 25 ottobre 2012, formula una proposta di parere favorevole, che illustra nel dettaglio (vedi allegato 4).

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

Sandro GOZI (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo del PD sul parere formulato, sottolineando come gli atti in esame affermino il principio della maggiore flessibilità in tema di cofinanziamento di Fondi nazionali e Fondi europei. Ritiene si tratti di un principio importante, che meriterebbe di essere esteso anche a quei casi in cui gli Stati si trovino in una situazione di crisi pur non essendo sottoposti ad un piano di assistenza finanziaria. In tal senso auspica che

l'Italia si possa impegnare, al fine di ottenere una più ampia flessibilità, in analogia con la necessità di applicare la *golden rule* sugli investimenti produttivi, scorporandoli dalla spesa corrente utilizzata per il calcolo del deficit.

Nessun altro chiedendo di intervenire, L'ufficio di pre la Commissione approva la proposta 15.25 alle 15.35.

di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche del-l'Unione europea),

esaminato il testo C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »;

visti i contenuti dell'articolo 15 – laddove modifica l'articolo 14, comma 1-ter, della legge n. 84 del 1994 – che prevede la possibilità, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio e in presenza di specifici parametri operativi e gestionali definiti con regolamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di introdurre una tariffa di prontezza operativa per tale servizio;

rilevato che nel testo si prevede che il gettito complessivo di detta tariffa deve essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis;

ritenuto che andrebbe valutata la compatibilità della citata disposizione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto la disposizione pare volta ad assicurare l'equilibrio gestionale di un soggetto privato che, ancorché concessionario, non è incentivato a realizzare meccanismi di efficienza, ma al contrario potrebbe in alcuni casi ricevere una sovvenzione a copertura delle proprie inefficienze, correndo il rischio di utilizzare la

quota tariffaria legata al servizio di emergenza (prontezza operativa) per coprire tutti i costi del concessionario, anche se estranei al servizio di emergenza stesso;

considerato inoltre che tale disposizione vincola l'erogazione del servizio di emergenza a favore del concessionario del servizio ordinario e quindi esclude ogni altro soggetto da questo mercato, determinando l'automatico spostamento dell'aiuto dalla situazione di emergenza alla situazione ordinaria;

considerato infine che la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale del 20 dicembre 2011 (2012/C 8/02), indica, tra l'altro, che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico - fra i quali si può ritenere rientrino i servizi di rimorchio - « non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole »;

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a correggere la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 1-*quater*, relativa all'introduzione della tariffa di prontezza operativa, nel senso di prevedere che la tariffa copra esclusivamente il costo sostenuto per il servizio reso effettivamente in prontezza operativa;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il servizio di rimorchio in prontezza operativa sia sempre attribuito nel rispetto delle regole essenziali sulla concorrenza e sulle concessioni di servizio pubblico.

# Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche del-l'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 3905 Nastri e abb., recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale » recante norme volte a promuovere il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio sanitari ed educativi miranti al reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità;

rilevato che sulla materia in esame non si rilevano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

preso atto che l'UE accorda particolare rilevanza alla multifunzionalità dell'agricoltura definendola come « il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare » e ne ribadisce lo status di soggetto privilegiato per le politiche di welfare degli Stati membri;

considerato che la Commissione europea sostiene ormai da tempo, nell'ambito della Rete Europea per lo Sviluppo Rurale, iniziative tematiche congiunte realizzate dagli Stati membri con l'obiettivo di migliorare l'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale e fornire impulsi allo sviluppo della programmazione a livello nazionale ed europeo;

rilevato che il carattere multifunzionale dell'agricoltura deve innanzitutto essere inteso con riferimento alle sue funzioni proprie: produzione di alimenti e fibre, salvaguardia dell'ambiente, sostegno all'occupazione, mantenimento di attività economiche nelle aree a basso reddito e sviluppo rurale;

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le pratiche agri-sociali – pur contribuendo a rispondere alle aspettative della società nell'ambito di politiche di sviluppo rurale che includono la promozione dell'inclusione sociale - debbono essere in ogni caso ricondotte agli obiettivi strategici di lungo periodo, definiti nelle proposte relative alla riforma della Politica Agricola Comune attualmente in discussione: il potenziamento della competitività dell'agricoltura e della redditività delle aziende agricole, la promozione e il trasferimento di conoscenze e dell'innovazione, l'uso efficiente delle risorse in una logica di sviluppo agricolo ecocompatibile.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012)209 final).

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE – COM(2012)209 def.;

premesso che:

gli aiuti di Stato costituiscono uno dei principali fattori di distorsione del mercato interno e della concorrenza, in particolare a fronte della crisi economica e finanziaria che ha incentivato gli interventi di alcuni Paesi membri a sostegno dei rispettivi sistemi produttivi;

in base ai dati forniti dalla Commissione europea, il ricorso agli aiuti risulta nettamente superiore, sia in valore assoluto sia in rapporto ai rispettivi PIL, negli Stati che, per le migliori condizioni di finanza pubblica, dispongono di maggiori risorse da erogare, mentre è ridotto nei Paesi che, come l'Italia, attuano rigorose politiche di risanamento;

questa tendenza può contribuire ad aggravare i divari di crescita all'interno dell'Unione europea, penalizzando paradossalmente i sistemi produttivi dei paesi che già registrano peggiori *performances* economiche in ragione del rigore finanziario;

è pertanto pienamente condivisibile l'obiettivo della Commissione di aggiornare il quadro normativo vigente al fine di orientare, anche alla luce delle scarse risorse a disposizione, gli aiuti di Stato sulle azioni previste dalla Strategia Europa 2020, contribuendo così a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica;

a questo scopo occorre che la disciplina europea consenta il sostegno pubblico alle imprese soltanto ove esso:

sia volto a colmare carenze del mercato ben individuate, integrando ma non sostituendo gli investimenti privati, a conseguire obiettivi di interesse comune europeo;

produca un effetto di incentivazione, stimolano i beneficiari a intraprendere attività che non avrebbero svolto in assenza di aiuti:

abbia i minori effetti distorsivi possibili;

appare altresì necessaria una più puntuale definizione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la semplificazione e razionalizzazione della normativa europea vigente in materia, in modo da consentire alla Commissione di concentrare meglio la propria azione sui casi che hanno la maggiore rilevanza per il mercato interno, demandando maggiori responsabilità alle autorità nazionali;

va sottolineata l'importanza, al fine di assicurare una applicazione più corretta della disciplina in materia da parte dell'Italia, delle disposizioni, di cui al disegno di legge recante « Norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » (A.C. 2854 e abb.-B), che introducono apposite regole per la notifica e la gestione dei procedimenti in materia di aiuti di Stato;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia adottata una apposita Comunicazione della Commissione per chiarire la definizione di aiuto di Stato fornita dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), stabilendo principi per la valutazione delle reali disfunzioni del mercato, dell'effetto di incentivazione, delle conseguenze negative degli interventi pubblici nonché dell'impatto complessivo degli aiuti;
- 2) si provveda alla revisione del regolamento (CE) N. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, e del regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008 in modo da:

promuovere la concentrazione delle risorse pubbliche verso obiettivi e settori ad alto potenziale di crescita e occupazione;

permettere alla Commissione di dispensare dall'obbligo di notifica ex ante nuove tipologie di aiuto, quali, in particolare, gli aiuti a favore della cultura, quelli per i danni causati da calamità naturali e quelli a favore di progetti cofinanziati dall'UE:

semplificare le norme e le procedure vigenti, al fine di assicurare una maggiore celerità delle decisioni e di concentrare il controllo *ex ante* della Commissione stessa sui casi con maggiore impatto sul mercato interno demandando l'analisi dei casi a carattere più locale e con scarsi effetti sugli scambi alle autorità nazionali competenti;

- 3) sia mantenuto l'importo vigente, pari a 200 mila euro in tre anni, per l'erogazione degli aiuti de minimis da parte di ciascuna impresa, al fine di evitare che gli Stati membri con maggiori margini di intervento finanziario possano avvantaggiare le proprie imprese beneficiando dell'esenzione dalla notifica per aiuti di ammontare superiore;
- 4) si provveda, al fine di accrescere la certezza giuridica e la tutela in sede giurisdizionale, a codificare, nei limiti previsti dal Trattato sul funzionamento dell'UE, in appositi regolamenti i regimi di esenzione attualmente contenuti in comunicazioni o altri atti privi di efficacia giuridica vincolante;

# e con la seguente osservazione:

a) si valuti, al fine di responsabilizzare gli Stati membri, l'attribuzione alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, sul modello del Regolamento (CE) n. 1/2003, della competenza ad operare la valutazione ex ante della conformità dei regimi di aiuto con la disciplina europea.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)526 final) – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)527 final).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la « Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)526 final) » e la « Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)527 final) »;

## considerato che:

le proposte di decisione sono volte ad agevolare la gestione dei finanziamenti

dell'Unione europea nel settore dell'immigrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne per quegli Stati membri in situazione di gravi difficoltà, in termini di peggioramento del disavanzo e del debito e minaccia per la crescita economica, che siano già beneficiari di misure di sostegno a livello UE;

le difficoltà di bilancio che hanno investito alcuni Stati membri, anche in conseguenza delle crisi economica, potrebbe infatti indurli a ridurre l'impegno finanziario previsto nei programmi pluriennali 2007-2013 già presentati nel settore dell'immigrazione e della gestione delle frontiere;

la riduzione dell'impegno finanziario nazionale precluderebbe l'integrale utilizzo da parte dell'Unione europea delle somme già stanziate a titolo di cofinanziamento UE, a valere sui Fondi oggetto delle proposte;

## tenuto conto che:

per ovviare a tale situazione, le proposte modificano le decisioni istitutive dei Fondi in questione, affinché il tasso di cofinanziamento dell'Unione europea applicabile ai programmi, attualmente fissato al 50 per cento, in via generale, e al 75 per cento, in alcuni casi specifici, possa essere maggiorato di 20 punti percentuali per gli Stati membri che beneficino di un meccanismo di sostegno a livello UE;

potranno, in particolare, avvalersi dell'aumento del tasso di cofinanziamento UE gli Stati membri che beneficino di un sostegno finanziario nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), del fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) o di prestiti bilaterali, per i paesi della zona euro, o del meccanismo della bilancia dei pagamenti, per i paesi che non hanno adottato l'euro;

per detti Stati membri, le proposte prevedono inoltre un aumento di 20 punti percentuali per il cofinanziamento UE delle misure di urgenza a valere sul Fondo europeo per i rifugiati, tasso attualmente fissato ad un massimo dell'80 per cento;

non si verificherebbero in ogni caso aggravi a carico del bilancio dell'Unione né alcuna variazione nei programmi annuali degli Stati membri non coinvolti, permettendo invece il pieno utilizzo degli strumenti di finanziamento UE, nel rispetto del principio di solidarietà tra Stati membri;

l'istituzione di un meccanismo di sostegno temporaneo di tale natura a livello UE appare tanto più condivisibile in quanto aumenti del tasso di cofinanziamento per analoghe motivazioni sono già stati previsti per altri strumenti finanziari dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca;

rilevato altresì che:

l'Italia, Stato membro tra i più esposti ai flussi migratori, ha un particolare interesse allo sviluppo di una politica europea comune in materia di asilo, sostegno all'immigrazione legale, contrasto all'immigrazione clandestina, controllo delle frontiere estere, basata su una gestione efficace dei finanziamenti dell'Unione;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per l'attuazione del federalismo fiscale

### SOMMARIO

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. Atto n. 508 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni,	
osservazioni e raccomandazioni)	116
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere dei relatori)	120
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

#### La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro.

#### Atto n. 508.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2012.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), relatore, anche a nome del senatore Saro, illustra una nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori nella seduta di ieri, che tiene conto delle questioni emerse nel corso del dibattito (vedi allegato 1). In particolare, nella nuova formulazione si sottolinea l'esigenza di considerare la spesa effettiva riferita non a un solo anno, ma alla media relativa a un periodo pluriennale. È altresì esplicitata la richiesta di chiarire come si procederà alla ripartizione dei trasferimenti perequativi, dal momento che la legge n. 42 del 2009 prevede che tale ripartizione abbia luogo sulla base sia del fabbisogno standard, sia del valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime un convinto apprezzamento della proposta di parere presentata dai relatori, che fornisce, in termini assolutamente equilibrati, utili indicazioni in rapporto alla prosecuzione dell'attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi

alle funzioni fondamentali di comuni e province.

Dichiara pertanto di condividere tale proposta, segnalando peraltro l'opportunità di espungere, al numero 2) della lettera *c)* delle condizioni contenute nel dispositivo, l'inciso in cui si fa riferimento, per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, alle forze di polizia dello Stato.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), relatore, anche a nome dell'altro relatore, senatore Saro, dichiara di accogliere la modifica proposta dal rappresentante del Governo.

Il deputato Marco CAUSI (PD), nel ribadire il giudizio assolutamente positivo sul lavoro svolto dai relatori, già anticipato nella seduta di ieri, e nel condividere le modifiche introdotte nella nuova formulazione, osserva che lo schema di decreto in oggetto attesta la validità dell'impostazione, definita con il contributo determinante della Commissione, del decreto legislativo n. 216 del 2010. Il lavoro di determinazione dei fabbisogni standard ha infatti permesso di raccogliere ed elaborare informazioni, non soltanto di carattere finanziario, sulle attività degli enti locali che consentono una conoscenza molto più approfondita e articolata di quella finora disponibile. Ritiene pertanto che si debba fare quanto possibile per accelerare il completamento delle procedure relative alla determinazione dei fabbisogni standard per tutte le funzioni fondamentali di comuni e province. Altrettanto importante è, a suo giudizio, sviluppare in concreto la metodologia di determinazione degli output standard.

L'apprezzamento e il sostegno per l'attività di determinazione dei fabbisogni standard non deve peraltro attenuare la consapevolezza dell'esigenza di un'attenta valutazione politica nel momento in cui si definiranno le modalità di applicazione dei risultati ottenuti alla ripartizione dei finanziamenti perequativi. In particolare, a suo parere, a quel momento sarà necessario tener conto adeguatamente della specificità dei comuni di piccole dimensioni,

per i quali, fatta salva comunque l'opportunità di promuovere il ricorso alle diverse tipologie di forme associative, l'applicazione diretta dei coefficienti di riparto potrebbe portare a situazioni insostenibili.

In conclusione, esprime il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere dei relatori, come riformulata.

Il senatore Luigi COMPAGNA (PdL) dichiara il voto favorevole anche del proprio Gruppo sulla proposta di parere dei relatori. Intende altresì esprimere soddisfazione, sia pure con la sobrietà che la situazione attuale impone, per l'impegno che la Commissione ha continuato a dedicare alla questione della determinazione dei costi e fabbisogni standard e, più in generale all'attuazione del federalismo fiscale, anche in una fase in cui tali questioni sembrano aver perso la rilevanza centrale che hanno rivestito nel recente passato.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), pur riconoscendo l'impegno dedicato dai relatori e dalla Commissione all'esame dello schema di decreto in oggetto, ritiene che non si possa fare a meno di rilevare che i risultati approvati con tale atto, in termini di coefficienti di riparto, sono assolutamente privi di connessione e di pertinenza con la situazione reale della finanza locale. Rileva infatti che qualunque tipo di aggiustamento nella ripartizione delle risorse richiede, in primo luogo, che le risorse stesse siano congrue. Osserva invece che il fondo sperimentale di riequilibrio presenta, a seguito dei ripetuti interventi di riduzione, una dotazione del tutto insufficiente.

Più in generale ritiene che siano venute meno le condizioni istituzionali che per lungo tempo in passato avevano garantito una equilibrata politica nei confronti degli enti locali. Per un lungo periodo di tempo, infatti, la rideterminazione dei trasferimenti assegnati agli enti locali ha costituito lo strumento più efficace di cui lo Stato disponeva per rendere effettivi i propri indirizzi nei confronti di comuni e province. Questa positiva dialettica è cessata nel momento in cui le scelte relative alla finanza locale hanno cominciato ad essere imposte dalla Ragioneria generale dello Stato, mentre sono venuti del tutto meno il ruolo e la capacità di incidenza della Direzione per la finanza locale collocata nell'ambito del Ministero dell'interno. La situazione così squilibrata che si è creata provoca evidenti gravi conseguenze che sono ben evidenti. Anche nel caso dello schema in oggetto è stata, infatti, svolta un'imponente attività per pervenire alla determinazione di coefficienti di riparto che risulteranno privi di ogni possibilità di applicazione.

Per le ragioni di dissenso formulate, dichiara, a titolo personale, di astenersi sulla proposta di parere favorevole presentata dai relatori sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD), richiamando i coefficienti di riparto relativi alle funzioni di polizia locale indicati nella nota metodologica allegata allo schema di decreto, segnala che per il comune di Roma è stato determinato un coefficiente pari a poco più di un decimo della spesa complessiva di tutti i comuni destinata a tale funzione. Se invece si prendono in considerazione i coefficienti di comuni di dimensioni piccole o molto piccole, si incontrano valori nell'ordine di un centesimo di millesimo. Per questo, nel condividere la segnalazione già avanzata dal collega Causi, invita a considerare con grande attenzione le modalità di applicazione dei coefficienti così ottenuti, per quanto concerne, in particolare, i piccoli comuni. In questo caso, a suo giudizio, sarebbe più opportuno fare riferimento, piuttosto che ai singoli enti, alla classe dimensionale di appartenenza. Per quanto apprezzabile, sotto il profilo tecnico, risulti il lavoro svolto da SOSE e IFEL, ritiene che sia assolutamente necessario richiamare l'attenzione, a livello politico, sulle modalità con cui, in concreto, i coefficienti saranno applicati.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per la proposta di parere elaborata dai relatori. Ritiene che pari apprezzamento debba essere manifestato per tutti coloro che hanno contribuito al lavoro di determinazione dei fabbisogni standard e, in generale, per l'attività che, già a partire dal precedente Governo, è stata portata avanti su questa materia. Evidenzia che tale attività ha permesso un'approfondita riflessione metodologica, dai cui è emersa la consapevolezza di importanti aspetti relativi alla finanza e al funzionamento degli enti locali, unitamente alla formazione di un ampio patrimonio informativo, di indubbia utilità. Per questo il Governo intende fornire tutto il supporto necessario per garantire la prosecuzione dei lavori finora svolti. Rileva che già sulla base delle note metodologiche presentate in allegato allo schema di decreto in esame è possibile per ciascun ente verificare come, nella prestazione di determinati servizi, si collochi rispetto alla situazione media della classe di appartenenza. Si tratta, a suo parere, di un importante elemento di conoscenza, in primo luogo per gli stessi amministratori locali, che può stimolare un cambiamento di prospettiva e di mentalità, di cui oggi si avverte più che mai l'esigenza.

Enrico LA LOGGIA, presidente, pone in votazione la nuova formulazione della proposta di parere dei relatori, come ulteriormente modificata per tener conto dell'osservazione del rappresentante del Governo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni dei relatori, come ulteriormente riformulata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che il parere approvato dalla Commissione sarà trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a richiedere che SOSE e IFEL facciano pervenire alla Commis-

sione un rendiconto sull'utilizzo delle risorse ad esse assegnate per lo svolgimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard, con particolare riferimento ai finanziamenti specificamente previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, si fa L'ufficio di carico della richiesta del senatore 14.55 alle 15.

D'Ubaldo. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. (Atto n. 508).

### NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

(v. seduta del 13 novembre 2012)

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508);

#### premesso che:

dalle note metodologiche approvate con lo schema di decreto in esame emerge un imponente lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard;

i fabbisogni standard, in quanto costituiscono un parametro finalizzato a rispondere contestualmente al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra *input* e *output*), rappresentano un indicatore assai più idoneo di quelli finora impiegati per una migliore gestione delle risorse destinate

all'erogazione dei servizi e per una più mirata revisione della spesa pubblica;

occorre pertanto che la complessa attività volta alla determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province, come impostata sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, prosegua e sia portata a compimento nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 216, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;

occorre altresì che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti interessati, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non impediscano il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo il programma, le modalità e i tempi già stabiliti, anche al fine di evitare che eventuali effetti distorsivi possano discendere dall'applicazione dei nuovi criteri a singole funzioni fondamentali; nel corso, ove possibile, dello svolgimento di tali attività, oppure una volta completata la prima determinazione dei fabbisogni standard, si potrà provvedere a raccordare i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

occorre inoltre, al fine di disporre di un quadro informativo completo e di una determinazione dei fabbisogni standard che riguardi l'intero territorio nazionale, valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle procedure in questione, coinvolgendo, in via concordata e consensuale, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome;

con riferimento alla metodologia adottata e ai risultati esposti nelle note allegate allo schema di decreto in esame, emergono le seguenti esigenze:

- a) integrare i dati forniti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame in modo da disporre degli elementi informativi necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi relativi alla funzione considerata con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso per tali servizi; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;
- b) indicare l'impatto di ciascuna variabile sul fabbisogno standard, in modo da permettere una comparazione dell'incidenza delle diverse variabili indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse;
- c) chiarire come il coefficiente di riparto individuato si applichi, nella fase transitoria e a regime, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, considerata la previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 per cui i fondi perequativi devono essere ripartiti « sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della

spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale »;

- d) introdurre nel metodo di determinazione del fabbisogno standard e nelle modalità di esposizione dei risultati i correttivi necessari per dar conto delle economie di scala, riconsiderando, tra l'altro, la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche nel caso in cui l'ente non presti i servizi presi in considerazione;
- e) introdurre nella determinazione del fabbisogno standard valori obiettivo che, in relazione al costo del lavoro e anche al costo di altri *input* del processo di produzione e fornitura dei servizi, premino gli enti più efficienti;
- f) sviluppare la parte della metodologia concernente la determinazione dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l'output standard;
- g) verificare che le stime, operate sulla base dei più recenti dati storici disponibili, mantengano la loro validità anche a seguito degli interventi di riduzione dei trasferimenti e di revisione degli obiettivi del patto di stabilità interno che si sono succeduti successivamente all'anno 2009, adottato come esercizio di riferimento dei dati di base utilizzati;

nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012 il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova versione dell'allegato 7 della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. Tale operazione è stata compiuta al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla po-

lizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) con riferimento alle funzioni di polizia locale, per i comuni, e alle funzioni nel campo dei servizi del mercato del lavoro, per le province, sia predisposto, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010 per la elaborazione delle note metodologiche, un documento, da trasmettere da parte del Governo alla Commissione a fini conoscitivi, in cui gli elementi contenuti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame siano integrati in modo da:
- 1) rendere noti i dati necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso; a tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto, e, in ogni caso, deve essere indicato, per ciascun ente, il coefficiente di riparto relativo alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dal complesso di tutti gli enti con riferimento alle funzioni in esame, in modo da poterlo confrontare con il coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;
- 2) rendere noti i dati necessari per poter confrontare l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse; a tal fine si potrebbe indicare l'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile;
- 3) fornire i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del coefficiente di

- riparto individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, per cui i fabbisogni standard determinati entro il 31 marzo 2013 dovranno entrare in vigore nello stesso anno 2013, « con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo»; a tale scopo il Governo dovrebbe precisare se intende applicare a partire dal 2013 il coefficiente di riparto indicato nelle note metodologiche all'assegnazione delle risorse perequative;
- 4) chiarire le modalità con cui, a partire dei fabbisogni standard così individuati, si intenda dare attuazione alla previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 secondo cui i trasferimenti perequativi a favore di ciascun comune e ciascuna provincia devono essere determinati « sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale ». A tal fine è necessario dare avvio con urgenza al processo di determinazione delle capacità fiscali di comuni e provincia in parallelo a quello di determinazione dei fabbisogni standard;
- b) per il futuro, con riferimento alle altre funzioni fondamentali di comuni e province, fornire gli elementi di cui alla lettera a) nelle note metodologiche di volta in volta adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sottoposte al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, della Commissione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;
- c) con riferimento alla prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province, sviluppare la metodologia e adottare mo-

dalità di esposizione che permettano di evidenziare:

- 1) i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli *input* di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard;
- 2) i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala; a tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche, si potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio;
- 3) i risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli *input*, che relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premino gli enti più efficienti;
- 4) i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l'output standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto;

## e con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, in conside-

razione del fatto che la nota illustrativa che accompagna le note metodologiche non è stato oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) con riferimento alla determinazione del coefficiente di riparto per i singoli comuni relativo alle funzioni di polizia locale, valuti il Governo l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con le procedure stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, i coefficienti di riparto corrispondenti ai criteri indicati dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012, in modo da assicurare uniformità metodologica con i criteri che saranno seguiti per le altre funzioni fondamentali;

nonché con le seguenti raccomandazioni, relative a tempi e modalità di determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard concernenti le funzioni fondamentali di comuni e province:

- a) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;
- b) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle

province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

c) assuma il Governo le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e alle province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

d) assuma il Governo le opportune iniziative per impiegare i risultati derivanti dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province anche nella definizione e attuazione delle misure di revisione della spesa che interessano tali enti.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. (Atto n. 508)

#### PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508);

#### premesso che:

dalle note metodologiche approvate con lo schema di decreto in esame emerge un imponente lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard;

i fabbisogni standard, in quanto costituiscono un parametro finalizzato a rispondere contestualmente al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra *input* e *output*), rappresentano un indicatore assai più idoneo di quelli finora impiegati per una migliore gestione delle risorse destinate all'erogazione dei servizi e per una più mirata revisione della spesa pubblica;

occorre pertanto che la complessa attività volta alla determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province, come impostata sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, prosegua e sia portata a compimento nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 216, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;

occorre altresì che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti interessati, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non impediscano il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo il programma, le modalità e i tempi già stabiliti, anche al fine di evitare che eventuali effetti distorsivi possano discendere dall'applicazione dei nuovi criteri a singole funzioni fondamentali; nel corso, ove possibile, dello svolgimento di tali attività, oppure una volta completata la prima determinazione dei fabbisogni standard, si potrà provvedere a raccordare i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

occorre inoltre, al fine di disporre di un quadro informativo completo e di una determinazione dei fabbisogni standard che riguardi l'intero territorio nazionale, valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle procedure in questione, coinvolgendo, in via concordata e consensuale, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome;

con riferimento alla metodologia adottata e ai risultati esposti nelle note allegate allo schema di decreto in esame, emergono le seguenti esigenze:

- a) integrare i dati forniti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame in modo da disporre degli elementi informativi necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi relativi alla funzione considerata con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso per tali servizi; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;
- b) indicare l'impatto di ciascuna variabile sul fabbisogno standard, in modo da permettere una comparazione dell'incidenza delle diverse variabili indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse;
- c) chiarire come il coefficiente di riparto individuato si applichi, nella fase transitoria e a regime, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, considerata la previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 per cui i fondi perequativi devono essere ripartiti « sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale »;

- d) introdurre nel metodo di determinazione del fabbisogno standard e nelle modalità di esposizione dei risultati i correttivi necessari per dar conto delle economie di scala, riconsiderando, tra l'altro, la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche nel caso in cui l'ente non presti i servizi presi in considerazione;
- e) introdurre nella determinazione del fabbisogno standard valori obiettivo che, in relazione al costo del lavoro e anche al costo di altri *input* del processo di produzione e fornitura dei servizi, premino gli enti più efficienti;
- f) sviluppare la parte della metodologia concernente la determinazione dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l'output standard;
- g) verificare che le stime, operate sulla base dei più recenti dati storici disponibili, mantengano la loro validità anche a seguito degli interventi di riduzione dei trasferimenti e di revisione degli obiettivi del patto di stabilità interno che si sono succeduti successivamente all'anno 2009, adottato come esercizio di riferimento dei dati di base utilizzati;

nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012 il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova versione dell'allegato 7 della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. Tale operazione è stata compiuta al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla polizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) con riferimento alle funzioni di polizia locale, per i comuni, e alle funzioni nel campo dei servizi del mercato del lavoro, per le province, sia predisposto, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010 per la elaborazione delle note metodologiche, un documento, da trasmettere da parte del Governo alla Commissione a fini conoscitivi, in cui gli elementi contenuti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame siano integrati in modo da:
- 1) rendere noti i dati necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso; a tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto, e, in ogni caso, deve essere indicato, per ciascun ente, il coefficiente di riparto relativo alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dal complesso di tutti gli enti con riferimento alle funzioni in esame, in modo da poterlo confrontare con il coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;
- 2) rendere noti i dati necessari per poter confrontare l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse; a tal fine si potrebbe indicare l'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile;
- 3) fornire i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del coefficiente di riparto individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, per cui i fabbisogni standard de-

- terminati entro il 31 marzo 2013 dovranno entrare in vigore nello stesso anno 2013, « con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo »; a tale scopo il Governo dovrebbe precisare se intende applicare a partire dal 2013 il coefficiente di riparto indicato nelle note metodologiche all'assegnazione delle risorse perequative;
- 4) chiarire le modalità con cui, a partire dei fabbisogni standard così individuati, si intenda dare attuazione alla previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 secondo cui i trasferimenti perequativi a favore di ciascun comune e ciascuna provincia devono essere determinati « sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale ». A tal fine è necessario dare avvio con urgenza al processo di determinazione delle capacità fiscali di comuni e provincia in parallelo a quello di determinazione dei fabbisogni standard;
- b) per il futuro, con riferimento alle altre funzioni fondamentali di comuni e province, fornire gli elementi di cui alla lettera a) nelle note metodologiche di volta in volta adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sottoposte al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, della Commissione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;
- c) con riferimento alla prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province, sviluppare la metodologia e adottare modalità di esposizione che permettano di evidenziare:
- 1) i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli *input* di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard;

- 2) i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala; a tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche, si potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio;
- 3) i risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli *input*, che relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premino gli enti più efficienti;
- 4) i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l'output standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto;

## e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, in considerazione del fatto che la nota illustrativa che accompagna le note metodologiche non è stato oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) con riferimento alla determinazione del coefficiente di riparto per i singoli comuni relativo alle funzioni di polizia locale, valuti il Governo l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con le procedure stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, i coefficienti di riparto corrispondenti ai criteri indicati dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012, in modo da assicurare uniformità metodologica con i criteri che saranno seguiti per le altre funzioni fondamentali;

nonché con le seguenti raccomandazioni, relative a tempi e modalità di determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard concernenti le funzioni fondamentali di comuni e province:

- a) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;
- b) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010,

individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

c) assuma il Governo le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e alle province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

d) assuma il Governo le opportune iniziative per impiegare i risultati derivanti dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province anche nella definizione e attuazione delle misure di revisione della spesa che interessano tali enti.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

$\circ$	$\sim$	M	1 4		$\mathbf{r}$	7	$\sim$
•	,,	1/1	////	4	ĸ	,	,,

UFFICIO DI PRESIDENZA I	NTEGRATO 1	DAI RAPPRESENTANTI	DEI GRUPPI:	
Programmazione dei lavori				130

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2012. – Presidenza del presidente ZAVOLI.

Programmazione dei lavori.

Orario: dalle 14.30 alle 15.35.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Antonio Mastrapasqua e Mauro Nori, su un nuovo modello di governance dell'Inps e sull'incorporazione dell'Inpdap (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) .....

131

#### **AUDIZIONI**

Mercoledì 14 novembre 2012. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

#### La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Antonio Mastrapasqua e Mauro Nori, su un nuovo modello di governance dell'Inps e sull'incorporazione dell'Inpdap.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi il tema all'ordine del giorno.

Antonio MASTRAPASQUA, Presidente dell'INPS, e Mario NORI, direttore generale | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

dell'INPS, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio JANNONE, presidente, i senatori Valter ZANETTA (PdL) e Elio LANNUTTI (IdV), i deputati Giulio SAN-TAGATA (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Paolo NEROZZI (PD), Carmen MOTTA (PD) e Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP).

Antonio MASTRAPASQUA, Presidente dell'INPS, e Mario NORI, direttore generale dell'INPS, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-